



Giurisprudenza relativa ai richiedenti LGBTIQ nell'ambito della protezione internazionale

La giurisprudenza illustrata nella presente scheda informativa è estratta dall'[EUAA Case Law Database](#) (banca dati della dell'EUAA sulla giurisprudenza). La scheda fornisce una panoramica della giurisprudenza relativa alla valutazione delle domande di protezione internazionale basate su orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali (SOGIESC), in riferimento al periodo compreso tra ottobre 2023 e luglio 2025. Per casi precedenti, si rinvia al documento «Jurisprudence on LGBTIQ applicants in international protection» (Giurisprudenza relativa ai richiedenti LGBTIQ nell'ambito della protezione internazionale) del settembre 2023.

Le domande di asilo basate su orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali (SOGIESC) sono aumentate negli ultimi anni, portando a un incremento dei casi esaminati dagli organi giurisdizionali europei (tra cui la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)), e nazionali (principalmente, ma non solo, quelli di grado superiore) (¹). La presente scheda informativa evidenzia l'evoluzione della giurisprudenza e le tendenze attuali in questo campo.

Nell'ambito del sistema europeo comune di asilo (CEAS), le norme comuni per i richiedenti asilo LGBTIQ sono definite nella direttiva qualifiche (rifusione), nella direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) e nella direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione). In questa sede si evidenziano anche le principali modifiche apportate dal patto sulla migrazione e l'asilo per la protezione dei richiedenti LGBTIQ nell'ambito del quadro dell'UE in materia di asilo.



(¹) La maggior parte dei paesi UE+ non redige statistiche sul numero di persone che fanno domanda di protezione internazionale sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. La raccolta di tali dati potrebbe sollevare questioni legate alla protezione dei dati o violare il principio di riservatezza. Eurostat non fornisce dati specifici per le domande di asilo LGBTIQ. I dati riguardano di norma i richiedenti asilo in generale, con statistiche suddivise per paese di origine e di destinazione, e le tendenze complessive. Pertanto, a livello dell'UE non esistono dati centralizzati per le domande di asilo basate su SOGIESC. La raccolta e la segnalazione dei dati rimangono disomogenee e frammentarie, spesso fondate su documentazione di ONG, statistiche nazionali parziali e procedimenti giudiziari.



Aspetti principali estratti dalla banca dati dell'EUAA sulla giurisprudenza

- In molti paesi del mondo, in particolare nell'Africa settentrionale e subsahariana, nel Medio Oriente e nell'Asia centrale, alcune forme di orientamento sessuale sono ancora criminalizzate, e disposizioni di carattere generale vengono utilizzate per perseguire e discriminare, a vario titolo, la comunità LGBTIQ. Dodici paesi hanno ordinamenti giuridici che prevedono o ammettono la pena di morte per atti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso e almeno sei (Iran, Nigeria settentrionale, Arabia Saudita, Somalia e Yemen) la applicano attivamente (¹). Oltre che alla persecuzione a opera dello Stato, in alcune regioni del mondo la comunità LGBTIQ è esposta al rischio di persecuzione o di danno grave da parte di attori non statali, mentr lo Stato può risultare incapace o non disposto a fornire alla comunità una protezione effettiva contro tali persecuzioni o gravi danni.
- Ai richiedenti LGBTIQ viene generalmente riconosciuta protezione internazionale in base alla loro appartenenza a un «determinato gruppo sociale», conformemente all'articolo 10 della direttiva qualifiche (rifusione). Già nel 1981 il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi aveva stabilito che la persecuzione basata sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale può includere anche la persecuzione basata sull'orientamento sessuale.
- Più di recente la CGUE ha interpretato il concetto di «determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 10 della direttiva qualifiche (rifusione) nella causa X, Y e Z (7 novembre 2013), evidenziando come l'orientamento sessuale di una persona sia una caratteristica innata, a cui non si può rinunciare e che non può essere nascosta, e che possa definire un particolare gruppo sociale. La CGUE ha inoltre stabilito che la qualifica degli atti omosessuali come reato non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione, mentre l'effettiva applicazione di una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali equivale a persecuzione.
- La persecuzione legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere può estendersi a coloro che sono percepiti come appartenenti alla comunità LGBTIQ o che si adoperano in favore dei diritti delle persone LGBTIQ. Ad esempio, i giudici hanno riconosciuto protezione sussidiaria ad avvocati che difendevano membri della comunità LGBTIQ ed erano pertanto esposti al rischio reale di danno grave da parte delle autorità statali.
- L'identificazione dei richiedenti asilo come appartenenti alla comunità LGBTIQ presenta notevoli difficoltà, data la limitata consapevolezza, tra i richiedenti stessi, del fatto che l'orientamento sessuale e l'identità di genere possono costituire motivi legittimi per il riconoscimento della protezione internazionale, in particolare quando l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono criminalizzati o fortemente stigmatizzati nel paese di origine. Di conseguenza, i richiedenti possono menzionare la loro appartenenza alla comunità LGBTIQ solo in una fase avanzata del processo di asilo.
- La dichiarazione non immediata dell'orientamento sessuale, secondo quanto espresso dalla CGUE nelle cause riunite A, B, C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(2 dicembre 2014), non comporta di per sé una mancanza di credibilità. Sebbene alcuni giudici nazionali abbiano stabilito che la dichiarazione non immediata può avere un impatto negativo sulla credibilità del richiedente, la giurisprudenza recente indica che, secondo la maggior parte di essi, una decisione sulla credibilità non può basarsi soltanto sul fatto che un richiedente abbia omesso di menzionare immediatamente il suo orientamento sessuale e possono esistere valide ragioni per cui un richiedente sia riluttante a rivelare il suo orientamento sessuale, in considerazione della natura sensibile di tali informazioni nonché di fattori quali la paura, la vergogna o la salute mentale.

- ▶ Per quanto riguarda il trattamento delle domande presentate da richiedenti LGBTIQ, in particolare relativo alla valutazione della credibilità, diversi aspetti sono stati chiariti dalla CGUE nelle cause [A, B, C e F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal \(Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza\)](#) (25 gennaio 2018), come il divieto di basarsi esclusivamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali, di porre domande relative a dettagli delle pratiche sessuali dei richiedenti o di imporre ai richiedenti di sottoporsi a test o di produrre prove di atti intimi, in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto al rispetto della dignità umana sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE). Queste sentenze hanno ispirato il considerando 42 del patto sulla migrazione e l'asilo, che ora pone limiti a tali pratiche nell'ambito della valutazione della credibilità.
- ▶ Anche le informazioni sul paese di origine (COI) svolgono un ruolo significativo nella valutazione delle domande di asilo presentate da richiedenti LGBTIQ. In particolare, le relazioni sui paesi di origine dell'EUAA sono utilizzate come elementi di prova nelle procedure di primo e secondo grado.
- ▶ Oltre alle considerazioni relative alle valutazioni sostanziali, è necessario assicurare procedure sensibili alle specificità di genere quando la domanda di un richiedente asilo riguardi violazioni dell'autodeterminazione sessuale. Mentre la direttiva sulle procedure di asilo (rifusione), stabilisce che, su richiesta del richiedente, il colloquio sia effettuato, ove possibile, da una *persona dello stesso sesso*, il patto sulla migrazione e l'asilo prevede la possibilità di *scegliere il sesso del responsabile del colloquio e dell'interprete*, ove possibile. Per quanto concerne le procedure di ricorso, la giurisprudenza nazionale ha già applicato tale criterio, con sentenze che stabiliscono, ad esempio, che la mancata assegnazione di una giudice e di un'interprete donna, su istanza di un richiedente LGBTIQ cui era stato assegnato il sesso maschile alla nascita, costituiva una violazione del diritto costituzionale a un processo dinanzi a un giudice naturale.
- ▶ Un ulteriore aspetto discusso approfonditamente è stato il concetto di paese di origine sicuro per i richiedenti LGBTIQ, che può comportare l'irricevibilità della domanda di asilo. Dei 23 paesi UE+ che hanno adottato un elenco nazionale di paesi di origine sicuri, sette applicano eccezioni per profili specifici o persone vulnerabili, compresi i richiedenti LGBTIQ (²). Tuttavia, nella sua più recente sentenza di agosto 2025 relativa alla causa [LC \[Alace\] e CP \[Capelli\] contro Commissione territoriale di Roma](#), la CGUE ha evidenziato che, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento il 12 giugno 2026, uno Stato membro non può designare un paese terzo come paese di origine sicuro se detto paese terzo non è sicuro per determinate categorie di persone, compresi i richiedenti SOGIESC. La CGUE ha inoltre osservato che il legislatore dell'UE può modificare la pertinente disposizione del regolamento, come proposto dalla Commissione europea, nonché anticipare la data di applicazione (³).

- Un altro aspetto che merita particolare attenzione in relazione ai richiedenti LGBTIQ è costituito dalle condizioni di accoglienza. Di fatto, i giudici hanno osservato che tali richiedenti possono avere esigenze sanitarie specifiche derivanti dal fatto che l'appartenenza a un gruppo sociale perseguitato può incidere sulla loro salute mentale. Tale questione è stata evidenziata, in particolare, per le persone transgender nel processo di transizione, le quali possono necessitare di un medico che comprenda le loro esigenze sanitarie specifiche. Questo aspetto dell'accoglienza è stato codificato dal patto sulla migrazione e l'asilo all'articolo 24 della nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza.
- Da ultimo, la CGUE è stata recentemente interpellata in merito alla questione dell'intersezione tra i diritti in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e i diritti fondamentali delle persone transgender nel contesto dell'asilo. Nella causa [VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság \(Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri\)](#) (marzo 2025), la CGUE ha stabilito che gli Stati membri non possono esigere la prova di un intervento chirurgico di riassegnazione di genere per rettificare i dati personali relativi al genere e che le autorità devono assicurare l'esattezza dei dati fin dall'inizio del processo di asilo, riconoscendo così che l'iscrizione erronea dell'identità di genere può perpetuare la discriminazione sistematica.



1. SOGIESC nel quadro giuridico del patto sulla migrazione e l'asilo

Il patto sulla migrazione e l'asilo, adottato nel giugno 2024 ed entrante in vigore il 12 giugno 2026, affronta i diritti dei richiedenti LGBTIQ nel quadro dell'asilo. I testi giuridici che insieme costituiscono il patto introducono o rafforzano disposizioni relative alla protezione dei richiedenti con orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteri sessuali (SOGIESC) diversi.

Regolamento qualifiche

- Il considerando 40 del regolamento qualifiche rispecchia fedelmente il considerando 30 della direttiva qualifiche (rifusione), in quanto entrambi affrontano la questione dell'«appartenenza a un determinato gruppo sociale» come motivo di protezione internazionale. Tuttavia, il regolamento qualifiche, sia al considerando 40 che all'articolo 10, paragrafo 1, si spinge oltre, riconoscendo esplicitamente non solo l'orientamento sessuale e l'identità di genere, ma anche l'*espressione di genere* quale caratteristica pertinente ai fini della definizione di un determinato gruppo sociale. 
- Il considerando 41 introduce nuove norme sulla valutazione delle circostanze del paese di origine, come l'esistenza di disposizioni penali contro le persone LGBTIQ, mentre il considerando 42 pone chiari limiti all'invasività delle domande o degli esami relativi all'orientamento e alle pratiche sessuali durante le valutazioni della credibilità, in linea con la sentenza della CGUE nella causa [A, B, C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#) (C-148/13, C-149/13 e C-150/13, 2 dicembre 2014).

Direttiva sulle condizioni di accoglienza

- L'articolo 24 della direttiva sulle condizioni di accoglienza del 2024 impone agli Stati membri di considerare che i richiedenti appartenenti a determinate categorie hanno maggiori probabilità di avere particolari esigenze di accoglienza. Le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali sono citate esplicitamente tra queste categorie.
- L'articolo 24 definisce inoltre come richiedenti con esigenze di accoglienza particolari le vittime di tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie, le persone affette da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza, compresa quella commessa per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi. Poiché tali circostanze spesso interessano i richiedenti SOGIESC, a tali individui dovrebbero essere riconosciute esigenze di accoglienza particolari ⁽⁴⁾.



Regolamento sulla procedura di asilo

- Il considerando 17 del regolamento sulla procedura di asilo, che rispecchia il considerando 29 della direttiva sulla procedura di asilo (rifusione), considera l'orientamento sessuale e l'identità di genere come caratteristiche che possono giustificare garanzie procedurali particolari e un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente per assicurare un accesso effettivo alle procedure e presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale.
- L'articolo 13, paragrafo 7, stabilisce che il funzionario preposto al caso che gestisce una domanda di asilo deve avere la competenza professionale per valutare i casi che riguardano richiedenti LGBTIQ, compresa una formazione adeguata e l'accesso a risorse pertinenti, quali linee guida interne e informazioni sul paese di origine ⁽⁵⁾.
- L'articolo 13, paragrafo 9, stabilisce che, ove possibile, le autorità competenti in materia di asilo provvedono a che il personale che conduce il colloquio e gli interpreti siano *del sesso che il richiedente preferisce*. Va rilevato che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), della direttiva sulla procedura di asilo (rifusione) differisce leggermente, affermando che «se possibile [gli Stati membri] prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona *del suo stesso sesso*» ⁽⁶⁾.



Regolamento sugli accertamenti

- Il regolamento sugli accertamenti contiene diverse disposizioni relative alle persone con esigenze particolari, che possono comprendere anche le persone LGBTIQ. Il considerando 26 stabilisce che gli Stati membri devono rispettare la dignità umana ed evitare discriminazioni anche fondate sull'orientamento sessuale.
- L'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 18 stabiliscono che le informazioni raccolte durante il controllo preliminare delle vulnerabilità possono essere utilizzate per le valutazioni della vulnerabilità previste dalla nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza e dal regolamento sulla procedura di asilo, compresi gli elementi relativi all'orientamento sessuale.



Regolamento sulle crisi



- Il considerando 37 del regolamento sulle crisi afferma che le persone vulnerabili dovrebbero ricevere priorità ai fini della ricollocazione, menzionando esplicitamente i richiedenti LGBTIQ.
- Il considerando 41 afferma che, in situazioni di crisi o di forza maggiore, dovrebbe essere data priorità all'esame delle domande di protezione internazionale di richiedenti con esigenze procedurali particolari e/o con esigenze di accoglienza particolari (come i richiedenti LGBTIQ).
- Allo stesso tempo, l'articolo 11, paragrafo 7, stabilisce che le stesse categorie di persone sono escluse dalla procedura di frontiera.



2. Giurisprudenza di riferimento della CGUE

Nel novembre 2013 la CGUE ha stabilito criteri fondamentali per la valutazione delle domande di asilo basate sull'orientamento sessuale. Nelle cause riunite X, Y e Z (C-199/12, C-200/12, C-201/12, 7 novembre 2013) ha interpretato il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione). Ha osservato che l'orientamento sessuale di una persona è una caratteristica così fondamentale per l'identità che la persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale.

La CGUE ha anche affermato che l'esistenza di disposizioni penali che prendono di mira in modo specifico le persone omosessuali giustifica la considerazione di tali persone come determinato gruppo sociale. Tuttavia, il fatto che gli atti omosessuali siano criminalizzati non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Nondimeno, una pena detentiva che sanzioni, ad esempio, atti omosessuali applicata nel paese di origine costituisce un atto di persecuzione.

La CGUE ha aggiunto che, qualora un richiedente si avvalga dell'esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali nel paese di origine, le autorità nazionali hanno l'obbligo di esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano tale paese, comprese le disposizioni legislative e regolamentari e le relative modalità di applicazione.

La CGUE ha altresì affermato che non ci si può attendere che i richiedenti, per evitare persecuzioni, nascondano il proprio orientamento sessuale o diano prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale nel loro paese di origine. A tale riguardo, il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi (7).



3. Valutazione dell'esistenza di persecuzione contro richiedenti LGBTIQ

Le relazioni tra persone dello stesso sesso sono criminalizzate in 63 paesi, di cui 12 impongono o consentono la pena di morte ⁽⁸⁾. La maggior parte degli ordinamenti giuridici prende di mira gli atti sessuali tra uomini, utilizzando termini come «sodoma» o «reati contro natura», mentre 41 paesi criminalizzano anche i rapporti omosessuali tra donne ⁽⁹⁾. In 14 paesi le persone transgender sono criminalizzate attraverso leggi contro il «transvestitismo» o l'«impersonificazione» e in molti altri mediante disposizioni generiche in materia di ordine pubblico ⁽¹⁰⁾.

In diversi paesi, sebbene i rapporti omosessuali non siano esplicitamente criminalizzati, lo Stato non ha la capacità o la volontà di offrire una protezione effettiva alle persone LGBTIQ. Le garanzie giuridiche e i meccanismi di protezione sono spesso inadeguati o del tutto assenti. Di conseguenza, le persone LGBTIQ possono essere esposte a rifiuto, discriminazione e violenza fisica, da parte di soggetti sia statali che non statali, senza poter accedere a una protezione effettiva. In tali contesti, le alternative di protezione interna risultano di fatto inesistenti.

Come evidenziato dalla CGUE nella sentenza X, Y e Z, i richiedenti LGBTIQ sono stati riconosciuti come aventi una caratteristica immutabile o così fondamentale per la dignità umana che non dovrebbero essere tenuti a modificarla. Ciò è in linea con il concetto di «determinato gruppo sociale» di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento qualifiche.

3.1 Criminalizzazione e ambiente ostile ai richiedenti LGBTIQ

L'esistenza di una legislazione penale contro le persone LGBTIQ, di una società ostile o di una combinazione di disposizioni criminalizzanti e soggetti privati ostili ai richiedenti LGBTIQ, ha portato i tribunali a fornire direttamente protezione internazionale dopo l'annullamento di decisioni negative in materia di asilo o a rinviare i procedimenti alle autorità amministrative per un ulteriore esame. La protezione internazionale è stata riconosciuta anche in casi in cui, per perseguire persone LGBTIQ, si era fatto ricorso a disposizioni penali generali anziché specificamente mirate (ad esempio, da parte della Corte nazionale dell'asilo in Francia per un richiedente proveniente dalla Turchia).

La legislazione contro la comunità LGBTIQ è stata esaminata in sentenze riguardanti richiedenti provenienti da Georgia, Russia e Siria. In Belgio il Consiglio per il contenzioso in materia di diritto degli stranieri (CALL), nel caso di una donna georgiana che aveva rivendicato di essere stata vittima di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale (X contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi (CGRS), ottobre 2024), ha osservato che, in base alle nuove informazioni sul paese, la comunità LGBTIQ era uno dei gruppi più vulnerabili e l'omofobia era profondamente radicata nella società georgiana. Ha inoltre rilevato che, nel settembre 2024, la Georgia aveva adottato la «legge sui valori della famiglia e sulla protezione dei minori», vietando il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso, la chirurgia e i trattamenti medici di rettificazione di attribuzione di sesso, la cosiddetta propaganda LGBTIQ negli istituti di istruzione, la rettifica del genere nei documenti ufficiali, le manifestazioni o i raduni pubblici a favore dei diritti e delle espressioni LGBTIQ e le immagini nei mezzi di comunicazione.

Nel 2024 sia la Corte amministrativa suprema della Bulgaria ([S.V.S. contro Agenzia statale per i rifugiati \(SAR\)](#)) che quella della Lituania ([E.M contro dipartimento per l'Immigrazione del ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania](#)) hanno rilevato una valutazione inadeguata della crescente ostilità e della discriminazione istituzionalizzata nei confronti delle persone LGBTIQ in Russia, alla luce delle modifiche legislative del 2023 dirette contro tali persone. In particolare, la Corte della Lituania ha evidenziato che la legislazione approvata nel novembre 2023 designava il movimento come organizzazione terroristica estremista.

Considerando la legislazione che criminalizzava le relazioni tra persone dello stesso sesso e la mancanza di protezione da parte dello Stato nei confronti di un richiedente siriano, la Corte amministrativa federale della Svizzera ha osservato che la necessità di celare il proprio orientamento sessuale, il timore costante di essere scoperti e la mancanza di protezione da parte di soggetti statali o privati costituivano una forma di pressione psicologica inaccettabile tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato ([A contro Segretariato di Stato per la migrazione \(SEM\)](#), agosto 2020). Sebbene al momento non siano disponibili informazioni sul quadro giuridico per le persone LGBTIQ che l'amministrazione provvisoria siriana potrebbe istituire, in seguito alla caduta del regime di Assad, rimangono attivi altri agenti di persecuzione, come lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), l'esercito nazionale siriano (SNA) e altri soggetti non statali quali la famiglia, la comunità e la società in generale. Non vi sono elementi che indichino un cambiamento nel loro atteggiamento nei confronti della comunità LGBTIQ. Pertanto, per le persone che rientrano in questo profilo, il timore fondato di persecuzione sarebbe generalmente comprovato (cfr. EUAA, [Interim Country Guidance: Syria](#) (Orientamenti provvisori per paese: Siria), giugno 2025; [COI Report - Syria: Country Focus](#) (Relazione COI - Siria: notizie sul paese), luglio 2025; e [COI Report - Syria: Country Focus](#) (Relazione COI - Siria: notizie sul paese), marzo 2025).

L'applicazione di sanzioni penali e la diffusa stigmatizzazione sociale sono state evidenziate anche in relazione alle domande di cittadini camerunesi che denunciavano persecuzioni basate sull'orientamento sessuale. La Corte amministrativa per la protezione internazionale (IPAC) di Cipro ha riconosciuto lo status di rifugiato, osservando che in Camerun i rapporti tra persone dello stesso sesso erano criminalizzati e punibili con pene detentive e sanzioni pecuniarie, che le persone LGBTIQ erano oggetto di stigmatizzazione, molestie e violenza diffuse, comprese minacce di stupro «correttivo», e che le autorità non avevano la volontà di offrire una protezione effettiva ([M.M.B.N. contro Repubblica di Cipro tramite il servizio per l'asilo](#), febbraio 2025). La Corte ha concluso che in Camerun le persone LGBTIQ possono costituire un determinato gruppo sociale, in quanto condividono una caratteristica comune, immutabile e intrinseca e sono percepite sia dallo Stato che dalla società come un gruppo distinto.

Alla luce dell'impatto complessivo della criminalizzazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso, dell'ostilità diffusa e della mancanza di una protezione effettiva da parte delle autorità, due tribunali tedeschi hanno riconosciuto lo status di rifugiato a richiedenti omosessuali provenienti dal Ghana e dal Gambia, concludendo che avevano un fondato timore di persecuzione da parte sia delle autorità statali che di attori non statali. La Corte amministrativa regionale tedesca di Amburgo, nella causa [richiedente contro Ufficio federale per la migrazione e l'asilo \(BAMF\)](#), del febbraio 2023, ha osservato che, ai sensi della legislazione ghanese, l'omosessualità maschile era un reato sanzionabile con pene detentive, rilevando altresì che, sebbene non risultassero condanne recenti, vi erano segnalazioni di molestie e tentativi di estorsione da parte delle forze di polizia. Inoltre, in base alle COI gli atti omosessuali erano oggetto di una forte condanna sociale, che poteva manifestarsi anche con

aggressioni violente, e le forze di sicurezza ghanesi non avevano la volontà di proteggere la comunità LGBTIQ. La Corte ha pertanto riconosciuto lo status di rifugiato.

Analogamente, la Corte amministrativa superiore del Baden-Württemberg, in Germania, ha riconosciuto protezione di rifugiato a un richiedente proveniente dal Gambia nella causa [richiedente contro Ufficio federale per la migrazione e l'asilo \(BAMF\)](#), del luglio 2022.

Richiamando il documento [Country of Origin Information Report - The Gambia Country Focus \(Relazione sulle informazioni sui paesi di origine - Gambia: notizie sul paese\)](#) dell'EUAA

(2 dicembre 2017), la Corte ha osservato che in Gambia gli uomini per i quali l'omosessualità costituisce una parte significativa dell'identità sessuale sono esposti a un rischio di persecuzione a livello nazionale, sotto forma di una combinazione di diverse misure, quali la minaccia di pene da parte dello Stato gambiano, la discriminazione, l'esclusione dalla vita sociale, l'umiliazione e le aggressioni violente.

La criminalizzazione dei rapporti tra adulti dello stesso sesso mediante disposizioni effettivamente applicate, la pervasiva ostilità sociale nei confronti delle persone LGBTIQ e la mancata protezione da parte delle autorità statali sono stati considerate, nel loro complesso, indicatori fondamentali di persecuzione dalla Corte amministrativa federale austriaca, che ha riconosciuto lo status di rifugiato a un richiedente proveniente dal Libano nella causa [X contro Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo \(BFA\)](#), del gennaio 2025. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un fondato timore di persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale del richiedente e ha ritenuto credibile la sua condanna penale, ai sensi dell'articolo 534 del codice penale libanese, per atti ritenuti «contro le leggi della natura» o «che turbano l'ordine pubblico», inclusi reati relativi alla condotta sessuale. La Corte ha rilevato che tale condanna, ampiamente documentata, per atti tra persone dello stesso sesso costituiva una prova determinante dell'orientamento sessuale del richiedente. La sentenza ha affermato che, sebbene i procedimenti penali non fossero frequenti, le persone LGBTIQ erano occasionalmente sottoposte a molestie e violenze da parte delle forze di sicurezza e di gruppi religiosi, nell'assenza di misure statali per prevenire la discriminazione.

Analogamente, per richiedenti senegalesi, il Tribunale di Bologna, in Italia, ha riconosciuto lo status di rifugiato per motivi legati all'orientamento sessuale nella causa [richiedente contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale \(Bologna\)](#), del luglio 2021, poiché l'omosessualità era criminalizzata e sanzionata con pene detentive ai sensi del codice penale senegalese, oltre a essere oggetto di condanna sociale. Il Tribunale ha rilevato che, a seguito della morte del padre e delle difficoltà economiche familiari, il richiedente aveva intrapreso attività di prostituzione con turisti stranieri di sesso maschile e che, una volta venuta a conoscenza di tali attività, la sua famiglia lo aveva minacciato. Ha inoltre osservato che il richiedente era stato aggredito dai fratelli, circostanza che lo aveva indotto a fuggire dal Senegal per evitare di essere ucciso o perseguitato a causa della sua omosessualità. Il Tribunale ha stabilito che la dichiarazione del richiedente, secondo cui avrebbe subito persecuzioni da parte della sua famiglia, era credibile e che le autorità in Senegal non gli avrebbero dato protezione. Per lo stesso profilo di richiedenti, il Tribunale civile di Firenze, in Italia, aveva rilevato che la regione di Casamance in Senegal non doveva essere considerata un'alternativa di migrazione sicura, in quanto dichiarata non sicura per i membri della comunità LGBTIQ e teatro di un conflitto interno di bassa intensità ([richiedente contro ministero dell'Interno](#), gennaio 2020).

Infine, la politica sistematica di persecuzione nei confronti della comunità LGBTIQ in Tanzania, esemplificata dalla criminalizzazione delle persone LGBTIQ e dall'ostilità sociale nei confronti

di tale gruppo, è stata esaminata dal Tribunale civile di Roma, in Italia, che ha riconosciuto lo status di rifugiato nella causa [C.U.I. contro ministero dell'Interno](#) (febbraio 2024).

Anche nei casi in cui la criminalizzazione mirata delle persone LGBTIQ non è stata accertata nel paese di origine, il ricorso a disposizioni generali per l'avvio di procedimenti penali è stato sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Nella causa [M.F. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), nel novembre 2022 la Corte nazionale dell'asilo (CNDA), in Francia, ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino turco, che aveva un fondato timore di persecuzione basata sull'orientamento sessuale. La Corte ha osservato che, sebbene i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso non fossero espressamente criminalizzati dalla legislazione turca, venivano utilizzate disposizioni generali per procedere penalmente, a vario titolo, contro gli omosessuali e, più in generale, i membri della comunità LGBTIQ. La Corte ha rilevato che, benché l'omosessualità non fosse illegale in Turchia, le disposizioni del codice penale che criminalizzavano l'indecenza, l'oscenità, l'esibizionismo pubblico o i comportamenti contrari alla morale pubblica consentivano di perseguire penalmente in modo discriminatorio le persone sulla base della loro omosessualità. La Corte ha inoltre osservato che tali disposizioni venivano regolarmente applicate dagli organi giurisdizionali turchi per ridurre le pene degli autori di tali reati, compresi degli assassini di persone LGBTIQ, considerando l'orientamento sessuale o l'identità di genere della vittima come circostanza attenuante ai fini della loro responsabilità penale.

3.2 Assenza di volontà o incapacità delle autorità statali di fornire una protezione effettiva alle persone LGBTIQ

L'assenza di una criminalizzazione formale da parte di uno Stato nella legislazione nazionale non assicura automaticamente una protezione effettiva per le persone LGBTIQ. La persecuzione e il danno grave possono derivare anche da soggetti privati, dall'ostilità sociale o da pratiche discriminatorie poste in essere da funzionari disonesti, nonché dalla mancanza di volontà o dall'incapacità dello Stato di fornire una protezione adeguata in tali circostanze. I giudici nazionali hanno riconosciuto la protezione internazionale nei casi in cui hanno riscontrato la mancanza di un accesso effettivo alla protezione da parte delle autorità pubbliche contro la persecuzione.

Insieme, il danno grave inflitto dai familiari a causa dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e la mancanza di una protezione effettiva da parte delle autorità nazionali hanno indotto la Corte distrettuale dell'Aia, con sede a Zwolle, a riconoscere la protezione internazionale a due cittadini LGBTIQ provenienti dalla Turchia ([richiedenti contro segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza](#), giugno 2024). La Corte ha evidenziato che il rischio di persecuzione a opera di attori non statali, soprattutto alla luce dei credibili episodi di persecuzione descritti dai richiedenti, dovrebbe presumersi come persistente in caso di ritorno nel paese di origine, in particolare in un contesto in cui le autorità turche non forniscono una protezione sostenibile ed effettiva contro i danni perpetrati dai familiari.

Pur riconoscendo che la persecuzione e il danno grave possono provenire da soggetti privati, gli organi giurisdizionali europei e nazionali sottolineano altresì che i richiedenti devono dimostrare sia la loro esposizione personale al rischio sia l'incapacità dello Stato di fornire protezione, anziché basarsi esclusivamente su disposizioni legislative sfavorevoli o sulla discriminazione sociale. Tale principio è stato ribadito dalla Corte amministrativa di Tallin, in Estonia, nella causa [X contro Forze di polizia e guardia di frontiera \(Politsei- ja Piirivalveamet, PBGB\)](#), dell'ottobre 2023. La Corte ha respinto il ricorso di un richiedente russo, precisando che il trattamento sfavorevole riservato in Russia ai rapporti tra persone dello stesso sesso,

compresi i divieti di matrimonio e di adozione, e le crescenti difficoltà affrontate dalle persone LGBTIQ non costituivano di per sé motivi per il riconoscimento della protezione internazionale. La Corte ha altresì osservato che il richiedente non era stato personalmente vittima di atti connessi al suo orientamento sessuale in Russia. Sebbene il richiedente avesse segnalato un episodio di bullismo a scuola, la Corte ha concluso che tale evento non era sufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, il richiedente non era un attivista della comunità LGBTIQ e non vi erano motivi per ritenere che potesse essere ritenuto responsabile di propaganda LGBTIQ al suo ritorno.

La persecuzione legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere può estendersi a coloro che promuovono i diritti delle persone LGBTIQ, come illustrato dalla Corte amministrativa distrettuale della Lettonia nella causa [A contro Ufficio per la cittadinanza e la migrazione della Repubblica di Lettonia](#) (ottobre 2023). La Corte ha accolto il ricorso di un cittadino uzbeko e gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria, notando che aveva difeso membri della comunità LGBTIQ ingiustamente condannati e sottoposti a trattamenti illeciti da parte delle forze dell'ordine uzbeko, tra cui tortura durante gli interrogatori. La Corte ha constatato che, a causa delle sue attività professionali, il richiedente era esposto a un rischio effettivo di danno grave da parte delle autorità uzbeko. Ha inoltre concluso che avrebbe potuto subire un danno significativo se fosse stato sottoposto a indagini o detenuto in Uzbekistan e che il suo paese di origine non era in grado di fornirgli la protezione necessaria.

Due organi giurisdizionali tedeschi hanno evidenziato l'incapacità delle autorità nazionali di fornire una protezione effettiva e hanno riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino georgiano e a un cittadino iracheno in ragione del loro orientamento sessuale. La Corte amministrativa regionale di Halle, nella causa [richiedente contro Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati \(BAMF\)](#), dell'agosto 2023, ha evidenziato che le informazioni sul paese di origine relative alla situazione in Georgia mostravano che le persone LGBTIQ erano soggette a rifiuto, discriminazione e violenza fisica. Ha inoltre affermato che lo Stato georgiano non aveva la volontà né la capacità di fornire una protezione effettiva alle persone omosessuali e transgender da persecuzioni a opera di soggetti non statali. Inoltre, la Corte amministrativa regionale di Lipsia, nella causa [richiedente contro Ufficio federale per la migrazione e l'asilo \(BAMF\)](#), del gennaio 2023, ha concluso, sulla base di COI aggiornate, che gli omosessuali in Iraq erano soggetti a violazioni dei diritti umani e a discriminazioni, equivalenti a una violazione grave dei diritti fondamentali. La Corte ha osservato che i richiedenti LGBTIQ erano esposti al rischio di violenza fisica o psicologica e che le autorità statali, o altre organizzazioni, non avevano la volontà di fornire protezione.

La mancanza di una protezione effettiva dagli atti di persecuzione contro le persone LGBTIQ è stata evidenziata dalla Corte suprema della Slovenia che, nella causa [ministero dell'Interno contro richiedente](#) (giugno 2021), ha riconosciuto la protezione di rifugiato a un richiedente serbo sulla base del suo orientamento sessuale. La Corte ha rilevato che il richiedente aveva subito violenza fisica, violenza psicologica grave sotto forma di minacce di morte nonché violenze verbali e umiliazioni ripetute per il fatto di essere transgender. Inoltre, sulla base delle COI, ha considerato che le persone transgender in Serbia rappresentavano un determinato gruppo sociale e ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente coerenti con le informazioni sulla situazione delle persone LGBTIQ nel paese. La Corte ha altresì concluso che i richiedenti che si identificavano come LGBTIQ non ricevevano una protezione adeguata nel paese e potevano essere perseguitati da soggetti non statali a causa dell'inefficacia delle forze dell'ordine. Questa sentenza, del giugno 2021, precede l'attuale prassi di 20 paesi UE+, tra cui la Slovenia, che ritengono la Serbia un paese di origine sicuro (cfr. l'aggiornamento

situazionale dell'EUAA in [Overview of the Implementation of Safe Country Concepts](#) (Panoramica dell'attuazione dei concetti di paese sicuro), 24 luglio 2025).

La CNDA, nella causa [M.H. contro Ufficio francese per i rifugiati e gli apolidi \(OFPRA\)](#), dell'ottobre 2020, ha evidenziato diffusa discriminazione e omofobia, riconoscendo lo status di rifugiato a un cittadino LGBTIQ proveniente dall'Algeria. La Corte ha affermato che, in base alle relazioni COI, l'omosessualità costituiva un reato punibile con pene detentive e che, sebbene la legge potesse non essere applicata, i richiedenti LGBTIQ erano esposti a discriminazione e ostilità sociale. Inoltre, gli attori statali algerini non proteggevano la comunità LGBTIQ.

Diversi giudici nazionali si sono pronunciati su casi di richiedenti provenienti dall'America latina che sostenevano di temere persecuzioni a causa dell'inazione delle autorità nei loro paesi di origine. Il Belgio, il Lussemburgo e la Spagna hanno emesso sentenze riguardanti richiedenti colombiani appartenenti alla comunità LGBTIQ. Sia il Lussemburgo che la Spagna hanno concluso che lo Stato colombiano poteva essere considerato un agente di protezione e che le autorità nazionali avevano la volontà e la capacità di fornire protezione ai richiedenti. D'altra parte, in Belgio il CALL, nella causa [X contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(CGRS\)](#), ha concluso che non vi era un accesso effettivo alla protezione statale contro la persecuzione. Tuttavia, va rilevato che la decisione belga risale al 2021, il che potrebbe indicare un cambiamento, negli ultimi anni, delle modalità di valutazione dei casi riguardanti le domande LGBTIQ per motivi di persecuzione presentate da richiedenti colombiani. Nella causa [A1 contro ministero dell'Immigrazione e dell'asilo](#) (giugno 2025), la Corte amministrativa del Lussemburgo ha respinto la domanda di protezione internazionale di un cittadino LGBTIQ proveniente dalla Colombia, considerando che non vi fossero indicazioni secondo cui le autorità colombiane non avevano la volontà o la capacità di fornire protezione al richiedente a seguito della sua denuncia di minacce online e telefoniche. La Corte ha altresì rilevato che i fatti particolari sollevati dal richiedente non costituivano atti di persecuzione o danno grave.

Conclusioni analoghe sono state raggiunte nella causa [Jose Carlos contro ministero dell'Interno](#) (settembre 2022) dall'Alta corte della Spagna, la quale ha rilevato che la Colombia era tra i paesi che avevano compiuto i maggiori progressi nel riconoscimento dei diritti delle persone LGBTIQ in America latina. La Corte ha constatato che, sebbene i membri della comunità LGBTIQ fossero più esposti ad aggressioni delle forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC), i richiedenti LGBTIQ provenienti da regioni FARC dovevano comunque dimostrare un rischio individuale di persecuzione. La Corte ha inoltre considerato generiche e imprecise le affermazioni del richiedente, rilevando che gli atti di persecuzione descritti non erano sufficientemente gravi da costituire una violazione grave dei diritti fondamentali.

Analogamente, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, nell'esame della richiesta di asilo di un cittadino di Cuba ([richiedente contro segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza](#), luglio 2018), ha concluso che la situazione delle persone LGBTIQ nel paese non si configurava come persecuzione e che vi erano stati miglioramenti significativi rispetto agli anni precedenti.

Diversi giudici nazionali si sono pronunciati su casi riguardanti richiedenti transgender, valutando sia l'applicazione di meccanismi giuridici per salvaguardare i loro diritti nei paesi terzi sia la portata della discriminazione e dell'ostilità diffuse a cui questi soggetti potrebbero essere esposti. A tale riguardo il CALL belga, nella causa [richiedente contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(CGRS\)](#), dell'aprile 2024, ha confermato una decisione negativa per un richiedente transgender proveniente dal Cile, riscontrando che il Cile disponeva di adeguate tutele giuridiche a difesa dei diritti delle persone LGBTIQ, comprese le

persone transgender. Ha inoltre osservato che gli episodi citati dal richiedente non raggiungevano la soglia necessaria per configurarsi come persecuzione. Allo stesso tempo, nella causa [X contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(CGRS\)](#), del giugno 2021, il CALL ha riconosciuto l'esistenza di particolari vulnerabilità per le persone LGBTIQ in El Salvador, sottolineando che nel paese i richiedenti LGBTIQ erano soggetti a persecuzione da parte di membri di bande e rilevando l'assenza di una protezione statale effettiva. In Francia, nella causa [G. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), del dicembre 2021, la CNDA ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino venezuelano che era stato vittima di gravi abusi da parte di membri della guardia nazionale dopo il suo arresto durante una manifestazione di opposizione. La CNDA ha osservato che tali abusi erano stati amplificati dalla scoperta dell'orientamento sessuale del richiedente.

3.3 Persecuzione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere che dà luogo a protezione internazionale sulla base dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale

Negli ultimi due anni la CNDA francese ha adottato varie decisioni con le quali ha riconosciuto protezione in ragione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale sulla base dell'orientamento sessuale per richiedenti provenienti da Burkina Faso, Guatemala, Myanmar, Sri Lanka e Togo, evidenziando che i pregiudizi sociali, la violenza familiare o comunitaria e l'inadeguata protezione da parte dello Stato giustificavano un timore fondato di persecuzione. Tra il 2020 e il 2023 la CNDA ha altresì riconosciuto la protezione di rifugiato a diversi richiedenti LGBTIQ provenienti da paesi tra cui Afghanistan, Benin, Brasile, Ciad, Iran, Iraq, Libano, Tanzania e Tunisia, sulla base dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale ai sensi della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, evidenziando sia il rischio di danno a opera di molteplici soggetti sia l'inadeguata protezione statale. Allo stesso tempo, l'Italia si è pronunciata su due casi in cui i richiedenti, provenienti dalla Nigeria e dal Gambia, hanno ottenuto protezione sulla base dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale in ragione del loro orientamento sessuale ([richiedente contro ministero dell'Interno](#), novembre 2022, e [richiedente contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale \(Verona\)](#), aprile 2022). Più di recente, a Cipro l'IPAC ha riconosciuto la protezione di rifugiato a una cittadina del Camerun sulla base del suo orientamento bisessuale, ritenendo che le persone LGBTIQ in Camerun potessero costituire un determinato gruppo sociale poiché condividevano una caratteristica intrinseca comune ed erano percepite sia dallo Stato che dalla società come un gruppo distinto ([M.M.B.N. contro Repubblica di Cipro tramite il servizio per l'asilo](#), 5 febbraio 2025).

La sentenza più recente della CNDA in materia ([M.C. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), marzo 2025) ha riguardato un cittadino LGBTIQ del Guatemala che era stato vittima di aggressioni e minacce nel paese di origine a causa della sua omosessualità. La CNDA ha riconosciuto l'esistenza di un determinato gruppo sociale di persone omosessuali soggette a discriminazione, violenza grave e maltrattamento in Guatemala, rilevando che vi erano minacce reali e persistenti ai diritti fondamentali delle minoranze sessuali e che il paese non disponeva di un quadro giuridico in grado di assicurare una protezione effettiva alle persone LGBTIQ.

La CNDA ha inoltre riscontrato che le persone omosessuali costituivano un determinato gruppo sociale in Sri Lanka ([M.K. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), dicembre 2024), in considerazione delle disposizioni giuridiche che criminalizzavano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso, delle detenzioni e degli arresti arbitrari di membri della comunità LGBTIQ nonché delle aggressioni e dei crimini d'odio

perpetrati nei loro confronti all'interno della società singalese. Analogamente, la CNDA ha riconosciuto che le persone omosessuali rappresentavano un determinato gruppo sociale sia in Togo ([M.N. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), luglio 2024) che in Myanmar ([M.A. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), novembre 2023), constatando che le persone LGBTIQ erano soggette a violenza, discriminazione e molestie, aggravate dalla mancanza di una protezione effettiva da parte delle autorità nazionali. In riferimento alla situazione in Myanmar, in particolare, la CNDA ha osservato che nel paese esisteva una legge che criminalizzava gli omosessuali e che le informazioni sul paese di origine disponibili dimostravano l'effettiva applicazione delle pertinenti disposizioni.

Sebbene nel luglio 2024 l'omosessualità non fosse criminalizzata in Burkina Faso, la CNDA ha riconosciuto le persone omosessuali come un determinato gruppo sociale. Ha rilevato che tali persone erano soggette a stigmatizzazione, discriminazione, violenza sociale, maltrattamento e umiliazione da parte delle forze di sicurezza, della polizia e della società in generale ([M.G. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), luglio 2024), osservando allo stesso tempo che il 10 luglio 2024 il Consiglio dei ministri aveva adottato un disegno di legge che vietava e criminalizzava l'omosessualità.

Il rischio di persecuzione può derivare non solo dalle autorità nazionali, ma anche da individui (attraverso i reati d'onore) e istituzioni sanitarie (con la rettificazione di attribuzione di sesso e la terapia di conversione), come osservato dalla CNDA nella causa [M.A. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), del luglio 2023. La CNDA ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino iraniano a rischio di persecuzione da parte delle autorità nazionali e del padre in caso di rimpatrio in Iran, a causa del suo orientamento sessuale. Ha inoltre ricordato che l'omosessualità era criminalizzata in Iran e poteva essere punita con la fustigazione, la detenzione e la pena di morte. Ha aggiunto che tale persecuzione non era perpetrata soltanto dalle autorità nazionali, ma anche da soggetti privati, come nel caso del richiedente. La CNDA ha concluso che in Iran le persone omosessuali costituivano un determinato gruppo sociale, ai sensi dell'articolo 1(A2) della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951.

In considerazione della persecuzione di membri della comunità LGBTIQ sulla base di disposizioni giuridiche generali, pratiche di discriminazione e forme gravi di violenza, fino alla tortura e all'assassinio da parte di gruppi armati, la CNDA ha riconosciuto la protezione di rifugiato a un cittadino iracheno nella causa [M.T. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), del novembre 2022. La CNDA ha concluso che il richiedente, prima della sua partenza dall'Iraq, era esposto a violenza all'interno della famiglia nonché al rischio più generale di forme gravi di violenza a opera di vari settori della società irachena contro i membri della comunità LGBTIQ. Ha pertanto stabilito che il richiedente aveva un timore fondato di persecuzione in quanto appartenente al gruppo sociale degli omosessuali in Iraq.

Analogamente, la CNDA ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino brasiliano perseguitato dai familiari e dalla società a causa della sua omosessualità, osservando che le persone omosessuali costituivano un determinato gruppo sociale in Brasile, suscettibile di essere esposto a un rischio di persecuzione ([M.C. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), novembre 2021). La criminalizzazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso, insieme alla discriminazione e alla stigmatizzazione, è stata un fattore chiave nella valutazione, da parte della CNDA, dei casi di un richiedente tunisino ([M.R. contro Ufficio per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), ottobre 2022) e di un richiedente

ciadiano ([M.M.A. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), giugno 2022).

Inoltre, la CNDA ha riconosciuto la protezione di rifugiato a un richiedente tanzaniano, richiamando le severe pene detentive (fino a 30 anni) previste dal codice penale di Zanzibar per i reati omosessuali nonché il suo precedente riconoscimento delle persone omosessuali in Tanzania come determinato gruppo sociale ([M.S. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), gennaio 2022). Sebbene possano esistere disposizioni legislative che criminalizzano l'omosessualità, queste non sempre sono applicate dagli organi giurisdizionali, come evidenziato dalla CNDA nella causa [M.C. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), del maggio 2020, nel contesto dell'esame della domanda di asilo di un cittadino libanese. Tuttavia, in ragione della loro discriminazione effettiva, la CNDA ha considerato che in Libano gli omosessuali costituivano un determinato gruppo sociale a rischio di persecuzione e che non vi era una protezione statale effettiva per le vittime di atti omofobi violenti.

Il timore fondato di persecuzione a causa dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale delle persone omosessuali in Afghanistan è stato affrontato nella causa [M.A. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), del giugno 2022, in cui la CNDA ha riconosciuto lo status di rifugiato a un afgano identificato come omosessuale dagli abitanti della sua località. Citando i documenti dell'EUAA [Country of Origin Information Report Afghanistan Individuals targeted under societal and legal norms](#) (Relazione sulle informazioni sui paesi di origine - Afghanistan - Persone prese di mira sulla base di norme sociali e giuridiche), del dicembre 2017, e [Afghanistan Country focus. Country of Origin Information Report](#) (Afghanistan: focus sul paese – Relazione sulle informazioni sul paese di origine), del gennaio 2022, la CNDA ha osservato che il richiedente aveva un timore fondato di essere stigmatizzato a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Infine, la CNDA ha considerato che le donne della comunità LGBTIQ in Benin costituivano un determinato gruppo sociale con un fondato timore di persecuzione ([T. contro Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi \(OFPRA\)](#), febbraio 2021). Sebbene l'omosessualità non fosse criminalizzata in Benin, la CNDA ha constatato l'assenza di un'adeguata protezione statale contro la discriminazione per le persone LGBTIQ.



4. Valutazione della credibilità dei richiedenti e delle prove presentate nelle istanze di protezione internazionale basate su SOGIESC

Per i richiedenti LGBTIQ può essere difficile raccogliere prove a sostegno della propria credibilità, poiché queste riguardano una caratteristica fondamentale dell'identità della persona e pensieri, atteggiamenti e stati d'animo «interiori» o «nascosti»⁽¹⁾. La valutazione della credibilità dei richiedenti LGBTIQ può essere effettuata sulla base delle prove documentali disponibili nel fascicolo o, in assenza di documenti, sulla base dei fatti sostanziali essenziali della domanda (cfr. EUAA, [Judicial Analysis on Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System](#) (Analisi giuridica sulla valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo), 17 febbraio 2023).

La CGUE ha fornito indicazioni in tre sentenze sui metodi di valutazione che le autorità nazionali devono utilizzare nell'esaminare la credibilità di un asserito orientamento sessuale, sulla dichiarazione non immediata dell'omosessualità come nuovo elemento o fatto in

domande reiterate di protezione internazionale nonché sul ricorso a perizie per valutare la credibilità delle domande basate sull'orientamento sessuale. I giudici, applicando tali criteri a livello nazionale, hanno ampliato, a loro volta, il sempre più vasto corpus giurisprudenziale, ad esempio esaminando l'utilizzo delle attività sui social media come prove a sostegno di domande SOGIESC.

Nel contesto delle domande di protezione internazionale basate su SOGIESC, la necessità di COI relative alla situazione delle persone LGBTIQ si è rafforzata, come evidenziato nella [risoluzione del 2014 del Parlamento europeo sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia](#), che esortava le autorità competenti in materia di asilo a documentare sistematicamente tali informazioni e a metterle a disposizioni dei responsabili decisionali (12). Il valore delle COI è stato posto in risalto nella giurisprudenza nazionale, in sede di valutazione delle condizioni giuridiche, politiche e sociali nel paese di origine, per determinare se persone appartenenti alla comunità LGBTIQ fossero esposte al rischio di persecuzione solo in ragione del loro orientamento sessuale.

I giudici nazionali hanno altresì considerato il livello di prova e l'onere della prova per le domande SOGIESC, rilevando anche il dovere del giudice di disporre d'ufficio ulteriori indagini ritenute opportune al fine di verificare l'attendibilità della storia di un richiedente LGBTIQ e delle prove contenute nel fascicolo.

4.1. Indicazioni della CGUE sulla valutazione della credibilità e delle prove per le domande di protezione LGBTIQ

La CGUE, in una sentenza della Grande Sezione, ha stabilito, in merito alla valutazione della credibilità di un asserito orientamento sessuale, che le dichiarazioni di un richiedente nel merito sono solo il punto di partenza dell'esame effettuato dalle autorità, che devono quindi approfondire le dichiarazioni nel rispetto della dignità e della vita privata del richiedente ([A, B, C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), C-148/13, C-149/13 e C-150/13, dicembre 2014).

La CGUE ha fornito le seguenti indicazioni sui metodi di valutazione che le autorità nazionali devono utilizzare:

- 1) una valutazione delle domande di asilo basata esclusivamente su nozioni stereotipate associate agli omosessuali non consente alle autorità di tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente; Il fatto che un richiedente non sia in grado di rispondere a tali domande non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che non è credibile;
- 2) anche se le autorità nazionali possono procedere, quando appropriato, a colloqui per determinare i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente, le domande riguardanti i dettagli delle pratiche sessuali del richiedente sono contrarie ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell'UE e, in particolare, al diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- 3) la CGUE ha chiaramente affermato che l'imposizione di «test» per dimostrare l'omosessualità di un richiedente o la richiesta di prove (quali registrazioni video dei suoi atti intimi) non ha necessariamente valore probatorio e lederebbe la dignità umana garantita dalla Carta dell'UE;

- 4) considerata la natura sensibile delle informazioni relative all'identità e alla sessualità di una persona, le autorità non possono concludere che il richiedente manchi di credibilità per il semplice fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi, non ha menzionato immediatamente la sua omosessualità.

Questa sentenza della CGUE è stata recepita dai giudici nazionali, che hanno evidenziato il ruolo centrale della valutazione della credibilità riguardante le domande di asilo dei richiedenti LGBTIQ, in particolare nei casi in cui le dichiarazioni personali costituiscono la base primaria per la determinazione di un rischio di persecuzione.

Ad esempio, richiamando la sentenza della CGUE nella causa [A, B, C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), l'Autorità di ricorso in Grecia ha sottolineato l'importanza del rispetto della vita privata e familiare nella valutazione di una domanda di asilo presentata da un cittadino iraniano sulla base dell'omosessualità ([richiedente contro Ufficio per l'asilo](#), febbraio 2020). L'Autorità ha ritenuto che la procedura di valutazione della credibilità dell'istanza del richiedente e le domande dettagliate relative alle sue attività sessuali e ai suoi motivi fossero contrarie agli articoli 3 e 7 della Carta dell'UE, poiché la natura e l'invasività delle domande ledevano l'integrità della persona, violandone la vita privata e familiare.

Analogamente, nella causa [richiedente contro ministro dell'Interno](#) (gennaio 2021), la Corte suprema di cassazione in Italia ha concluso che la valutazione della credibilità non poteva basarsi su nozioni stereotipate associate all'omosessualità e, in particolare, sulla mancata risposta da parte di un richiedente a domande stereotipate sull'omosessualità. Le difficoltà di un richiedente a riferire i particolari intimi della sua storia sono state messe in luce dalla Corte suprema di cassazione in Italia, che ha annullato la decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore, osservando che la valutazione della credibilità fornita da quest'ultimo si basava su dettagli secondari e nozioni stereotipate associate all'orientamento sessuale del richiedente e non considerava le difficoltà del richiedente a riferire dettagli intimi ([richiedente contro Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari](#)).

La Corte suprema amministrativa della Lituania ha evidenziato che il timore del richiedente di subire persecuzioni a causa del suo orientamento sessuale deve essere valutato alla luce della sua esperienza di vita e ha respinto l'idea che l'incapacità di esprimersi riguardo all'omosessualità o la non conformità a criteri «universal» di autoidentificazione LGBTIQ possa compromettere la legittimità di una domanda di asilo ([richiedente contro dipartimento Migrazione del ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania](#), gennaio 2025). Allo stesso tempo, l'Alta corte d'Irlanda ha respinto il ricorso di un cittadino del Ghana che aveva fatto domanda di protezione internazionale sulla base dell'orientamento sessuale, osservando che il l'organo giurisdizionale di primo grado era stato particolarmente attento a evitare supposizioni e congetture stereotipate e aveva condotto un'adeguata e approfondita valutazione della credibilità ([F.B.C. contro International Protection Appeals Tribunal & Anor](#), giugno 2024).

La Corte dell'Aia con sede a Hertogenbosch ha affermato che le autorità non dovrebbero basarsi su preconcetti sui richiedenti LGBTIQ e ha riconosciuto che le persone possono avere notevoli difficoltà a rivelare il loro orientamento sessuale, a prescindere dal livello di istruzione o dalle circostanze personali ([richiedente contro segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza](#), luglio 2021). La Corte ha dichiarato che il segretario di Stato non aveva agito correttamente fondando la valutazione di credibilità sul modo di esprimersi del richiedente, un cittadino ugandese LGBTIQ, e sulla considerazione che il richiedente, avendo un alto livello di istruzione, avrebbe dovuto descrivere i suoi sentimenti e le sue esperienze in maggior

dettaglio. Inoltre, la Corte ha osservato che, nel valutare le domande, l'autorità competente non dovrebbe esaminare il modo in cui un richiedente descrive l'orientamento sessuale rispetto a richiedenti simili.

La presenza o l'assenza di specifici comportamenti stereotipati non dovrebbe essere data per scontata nella valutazione dell'orientamento sessuale di una persona, come sottolineato dall'IPAC nella causa [richiedente contro Repubblica di Cipro tramite il servizio per l'asilo](#) (ottobre 2024), in cui ha espresso riserve sull'uso del modello «Difference-Shame-Stigma-Harm» (differenza, vergogna, stigmatizzazione, danno, DSSH) nella valutazione della domanda SOGIESC di un richiedente bisessuale camerunese. La Corte ha osservato che tale modello va applicato tenendo conto delle differenze culturali e delle esperienze individuali, poiché la risposta di una persona al suo orientamento sessuale è influenzata dalla storia personale, dalla cultura e dal contesto socioeconomico. Di conseguenza, nei casi in cui siano assenti specifici elementi o emozioni legati alla vergogna o alla stigmatizzazione, una valutazione condotta secondo le linee guida del modello DSSH può compromettere la credibilità del richiedente. Nella causa in questione, la Corte ha proceduto a valutare le dichiarazioni del richiedente non sulla base del modello DSSH, ma secondo indicatori comuni di credibilità, sottolineando che le persone LGBTIQ non sono caratterizzate da caratteristiche o qualità universali.

Eventuali dubbi derivanti da incongruenze nelle dichiarazioni del richiedente possono essere chiariti, come ha osservato la Corte amministrativa regionale di Cottbus in Germania, che ha ritenuto credibile il resoconto di eventi di un cittadino algerino che affermava di essere perseguitato a causa della sua omosessualità, poiché le dichiarazioni erano esaustive e il richiedente era disposto a correggere eventuali incongruenze durante il colloquio ([richiedente contro Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati \(BAMF\)](#), febbraio 2023).

I giudici nazionali hanno inoltre osservato che l'ignoranza riguardo ai gruppi LGBTIQ non è necessariamente indice di una mancanza di credibilità del richiedente. Come evidenziato dalla Corte di ricorso di Tallin, in Estonia, in una causa riguardante un richiedente proveniente dalla Namibia, non tutti desiderano rendere pubblico il proprio orientamento sessuale. Inoltre, il richiedente aveva fondati motivi per temere l'arresto in Namibia, considerando che i rapporti sessuali tra due uomini erano criminalizzati e che le relazioni tra persone dello stesso sesso non erano tollerate nella società, circostanze che rendevano comprensibile la scarsità di dettagli nelle dichiarazioni del richiedente ([XX contro Forze di polizia e guardia di frontiera](#), novembre 2019).

Infine, la Corte suprema di cassazione in Italia ha stabilito che non era possibile considerare il richiedente inaffidabile presumendo a priori che l'asserita persecuzione sulla base dell'omosessualità fosse riconducibile a una scelta difensiva finalizzata unicamente al conseguimento della protezione internazionale ([richiedente contro ministero dell'Interno](#), luglio 2020). La Corte ha sottolineato che non era possibile considerare falsi i documenti presentati dal richiedente per il semplice fatto che, in un determinato territorio del paese di origine (in quel caso la Nigeria), il ricorso a documenti falsi era in aumento. Ai fini della valutazione della credibilità, la Corte ha osservato che l'organo giurisdizionale avrebbe potuto disporre d'ufficio una perizia medico-psicologica.

4.2. Dichiarazione tardiva di informazioni relative a caratteristiche SOGIESC nelle procedure di asilo

La dichiarazione tardiva di informazioni relative a caratteristiche SOGIESC da parte del richiedente nella procedura di asilo non dovrebbe, di per sé, influenzare negativamente la valutazione della sua credibilità. I richiedenti LGBTIQ sono spesso soggetti a emarginazione, discriminazione, stigmatizzazione e violenza nel loro paese di origine, circostanze che possono indurli a non rivelare l'orientamento sessuale e l'identità di genere. I richiedenti possono altresì non essere consapevoli del fatto che l'appartenenza alla comunità LGBTIQ può costituire un motivo di protezione internazionale. Inoltre, le circostanze personali dei richiedenti, come il livello di istruzione, possono influenzare la loro conoscenza e comprensione dell'importanza di rivelare l'orientamento sessuale e l'identità di genere nell'ambito della procedura di asilo.

Il considerando 28 del regolamento qualifiche affronta la questione della dichiarazione tardiva, affermando che «[l']autorità accertante non dovrebbe stabilire che il richiedente non è attendibile per il semplice motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione, a meno che non sia evidente che il richiedente stia semplicemente cercando di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterà il suo rimpatrio.»

La CGUE si è pronunciata sulla questione della dichiarazione tardiva dell'orientamento sessuale nel contesto di domande reiterate ai sensi dell'articolo 40 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) nella causa [XY](#) (C-18/20, 9 settembre 2021), mentre i tribunali nazionali hanno osservato che una dichiarazione tardiva non dovrebbe pregiudicare la credibilità del richiedente, poiché tale ritardo risulta comprensibile e giustificato considerando che il richiedente, in una fase iniziale, può non far valere il suo orientamento sessuale per paura, vergogna o ignoranza.

4.2.1 Interpretazione della CGUE del concetto di nuovi elementi o fatti nelle domande reiterate di protezione internazionale basate su SOGIESC

Nella causa [XY](#) (C-18/20, 9 settembre 2021), la CGUE si è pronunciata sulla dichiarazione tardiva dell'omosessualità come nuovo elemento o fatto nelle domande reiterate ai sensi dell'articolo 40 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione). A livello nazionale, la Corte amministrativa federale in Austria aveva stabilito che un richiedente iracheno non aveva dichiarato la propria omosessualità in sede di istruzione della prima domanda di protezione internazionale e che il principio di cosa giudicata ostava alla presa in considerazione da parte delle autorità dell'elemento fattuale. In seguito a un rinvio alla CGUE per un esame preliminare, la medesima ha stabilito che l'articolo 40, paragrafi 2 e 3, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «elementi o [di] risultanze nuovi» che «sono emersi o sono stati addotti dal richiedente» comprende gli elementi o i fatti sopravvenuti dopo la conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale nonché gli elementi o i fatti che già esistevano prima della conclusione del procedimento, ma che non erano stati invocati dal richiedente.

La CGUE ha inoltre stabilito che la disposizione nazionale di recepimento dell'articolo 40 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) includeva un criterio aggiuntivo non previsto dalla direttiva, ossia un termine di due settimane per la presentazione della domanda reiterata, a decorrere dal momento in cui la persona è venuta a conoscenza dei nuovi fatti per la riapertura del caso. La CGUE ha ritenuto che l'articolo 40 non autorizzi gli Stati membri a

fissare termini per la presentazione di una domanda reiterata. Infine, l'articolo 40, paragrafo 4, deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno Stato membro che non ha recepito tale disposizione di rifiutare l'esame del merito di una domanda reiterata, quando i nuovi elementi o fatti invocati esistevano all'epoca del procedimento precedente e non erano stati presentati nell'ambito di tale procedimento a motivo di una colpa imputabile al richiedente.

4.2.2 Sentenze dei giudici nazionali sulla dichiarazione non immediata delle caratteristiche SOGIESC nelle procedure di asilo

Nel 2025 la Corte amministrativa federale austriaca ha pronunciato due sentenze sulla dichiarazione tardiva dell'orientamento sessuale nelle domande di asilo, concludendo che essa non dovrebbe compromettere la credibilità del richiedente e riconoscendo la natura sensibile della rivelazione del proprio orientamento sessuale. La Corte, nella causa [richiedente contro Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo \(BFA\)](#), del giugno 2025, si è pronunciata in merito al ricorso di un cittadino camerunese, rilevando che, sebbene la menzione non immediata non comprometta, di per sé, la credibilità, le valutazioni della credibilità devono prendere in considerazione sia il momento della dichiarazione che la qualità complessiva delle prove. In precedenza, nel gennaio 2025, la stessa Corte aveva annullato la decisione negativa adottata nel caso di un cittadino iracheno che aveva rivelato il suo orientamento sessuale nella sua domanda reiterata ([X contro Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo \(BFA\)](#)), affermando inoltre che il semplice fatto che una persona non abbia rivelato immediatamente il suo orientamento sessuale non compromette la credibilità della richiesta, data la natura sensibile della questione.

Analogamente, il CALL in Belgio ha stabilito che il momento il cui viene fatto valere l'orientamento sessuale non dovrebbe, di per sé, compromettere la credibilità di un richiedente. Nella causa [X contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(CGRS\)](#), dell'agosto 2024, il CALL ha rilevato che il CGRS non aveva effettuato una valutazione diligente della domanda, poiché non aveva considerato che fattori quali la vergogna o la salute mentale possono ritardare la rivelazione dell'orientamento sessuale e che tali ritardi non compromettano automaticamente la credibilità. Ha osservato che l'esperienza della richiedente in quanto suora poteva aver contribuito a sentimenti di vergogna e che il prevalente rifiuto sociale delle relazioni omosessuali in Uganda poteva incidere in modo significativo sul modo in cui le persone scoprono ed esprimono la loro identità sessuale. Di conseguenza, il CALL ha concluso che non vi erano prove sufficienti per una valutazione adeguata della domanda e ha invitato il CGRS a procedere a un esame più approfondito. Allo stesso modo, nella causa [X contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(CGRS\)](#), dell'aprile 2023, il CALL ha affermato che non è possibile dedurre che un richiedente manchi di credibilità dal fatto che non abbia fatto valere immediatamente la sua omosessualità nella domanda iniziale e abbia mostrato riluttanza a rivelare dettagli intimi. In tale occasione, il CALL ha annullato una decisione di irricevibilità con cui era stata respinta una domanda reiterata di un cittadino iracheno, che aveva fatto valere per la prima volta il suo orientamento sessuale nella quinta domanda e aveva presentato prove a sostegno nella nona domanda reiterata.

Seguendo un ragionamento analogo, la Corte amministrativa federale in Svizzera ha stabilito che non si doveva presumere che i fatti relativi all'orientamento omosessuale di un richiedente proveniente dall'Eritrea non fossero credibili per il fatto che non erano stati dichiarati alla prima occasione disponibile per far valere i motivi di persecuzione ([A contro Segretariato di Stato per la migrazione \(SEM\)](#), luglio 2019). La Corte ha rilevato che il timore del richiedente di subire notevoli svantaggi ai sensi del diritto dei rifugiati a causa del suo

orientamento sessuale o di essere nuovamente arrestato e detenuto era comprensibile e giustificato.

4.3. Sentenza della CGUE sul ricorso a relazioni peritali per valutare la credibilità delle domande di protezione per motivi SOGIESC

La CGUE si è pronunciata sul ricorso a relazioni peritali e test proiettivi della personalità per valutare la credibilità delle domande basate sull'orientamento sessuale nella causa [F contro Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza \(Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal\)](#), del gennaio 2018. La CGUE ha stabilito che l'articolo 4 della direttiva qualifiche (rifusione) non osta a che le autorità nazionali richiedano una relazione peritale, in primo o in secondo grado, al fine di valutare i fatti e le circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente. Tuttavia, la CGUE ha evidenziato due limitazioni: 1) le modalità di ricorso alla relazione devono essere conformi con la Carta dell'UE, in particolare il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della vita privata e familiare; e 2) la decisione non deve fondarsi solo sulle conclusioni della relazione peritale o essere da esse vincolata nel valutare le dichiarazioni del richiedente relative all'orientamento sessuale.

In particolare, la CGUE ha ritenuto che l'utilizzo di una perizia psicologica basata su test proiettivi della personalità allo scopo di fornire un'indicazione dell'orientamento sessuale di un richiedente sia contrario all'articolo 4 della direttiva qualifiche (rifusione), letta congiuntamente all'articolo 7 della Carta dell'UE, in quanto tali test hanno un impatto grave e sproporzionato sulla vita privata del richiedente.

4.4. Uso dei social media come prova delle domande per motivi SOGIESC

Diversi giudici nazionali hanno considerato le attività dei richiedenti sui social media come prove dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere o dell'attivismo. Le interazioni online possono sostenere le dichiarazioni di appartenenza alla comunità LGBTIQ e le minacce o i discorsi di incitamento all'odio nei confronti del richiedente sui social media possono fungere da prova. Tuttavia, i richiedenti possono anche astenersi dall'esporsi online, temendo che i loro profili siano monitorati dalle autorità statali o da gruppi ostili nel loro paese di origine. Pertanto, i giudici considerano l'attività (o l'assenza di attività) sui social media nel contesto più ampio della narrazione del richiedente e delle COI.

L'impatto delle attività sui social media sulle domande di asilo è stato valutato dal Consiglio danese per i ricorsi dei rifugiati, il quale ha ritenuto che le attività sui social media del richiedente, volte a sostenere la comunità LGBTIQ, avessero una visibilità e un impatto limitati e che egli non fosse in grado di fornire elementi idonei a dimostrare casi di persecuzione o la presa di mira di persone che avevano partecipato alle sue attività ([richiedente contro Servizio danese per l'immigrazione \(Udlændingestyrelsen, DIS\)](#), maggio 2025). Il Consiglio ha esaminato il timore del richiedente di essere incarcerato a causa della sua partecipazione attiva alla comunità LGBTIQ in Russia, prendendo in considerazione la sua attività su YouTube e su altri social media, contenente materiale relativo a tematiche LGBTIQ e incentrato, in particolare, su una sottocultura interna a tale comunità. Pur riconoscendo che le persone LGBTIQ erano spesso soggette a stigmatizzazione e discriminazione, ha affermato che l'omosessualità in Russia era ancora legale e che il richiedente non era entrato in conflitto con le autorità russe a causa del suo orientamento sessuale. Il Consiglio ha rilevato che non era chiaro se i contenuti pubblicati online dal richiedente si qualificassero come propaganda vietata in Russia, precisando che la sanzione sarebbe stata limitata a una ammenda o a una breve pena detentiva. Il Consiglio ha inoltre considerato che le attività del richiedente sui

social media avevano una visibilità e una diffusione ridotte e che aveva pubblicato i contenuti sotto pseudonimo.

Analogamente, il Consiglio di Stato dei Pesi Bassi si è pronunciato sul ruolo dei social media quali elementi di prova dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere o dell'attivismo, accogliendo il ricorso di una cittadina iraniana appartenente alla comunità LGBTIQ ([*richiedente contro segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza*](#), giugno 2022). Il Consiglio ha rilevato che l'attività della richiedente su Instagram, relativa al suo orientamento sessuale e alla sua apostasia dall'Islam, unitamente alle minacce che aveva ricevuto online, richiedeva ulteriori indagini. Ha sottolineato che tali attività sui social media, anche se svolte all'estero, potevano esporre le persone a procedimenti penali o ad altre forme di persecuzione in caso di ritorno nel paese. Il Consiglio di Stato ha inoltre osservato che, in base alla relazione ufficiale generale sull'Iran del febbraio 2021, le persone LGBTIQ erano esposte a un rischio sproporzionato di subire ritorsioni da parte di familiari, amici e altri soggetti che consideravano l'omosessualità una violazione dell'onore familiare.

4.5. Informazioni sul paese di origine (COI) che valutano le condizioni giuridiche, politiche e sociali dei richiedenti LGBTIQ

Le relazioni COI sono estremamente pertinenti per valutare il quadro giuridico e le condizioni sociali cui sono soggette le persone LGBTIQ nei loro paesi di origine, come pure per esaminare la persecuzione di persone percepite come LGBTIQ anche se si identificano come eterosessuali. In tale contesto, le relazioni COI dell'EUAA hanno svolto un ruolo significativo nella valutazione delle domande di asilo di richiedenti LGBTIQ.

Riflettendo sul ruolo significativo delle COI nella valutazione della situazione giuridica, politica e sociale dei richiedenti LGBTIQ nel paese di origine, il CALL belga ha respinto il ricorso di un cittadino brasiliano, rilevando l'assenza di COI indicanti un rischio di persecuzione o di discriminazione equivalente, in caso di ritorno in Brasile, per ex donne transgender che, dopo interventi chirurgici di riattribuzione del sesso, vivevano nuovamente come uomini ([*richiedente contro Stato belga rappresentato dal segretario di Stato per l'asilo e la migrazione*](#), gennaio 2025). Il CALL ha osservato che, sebbene la discriminazione e la violenza contro le persone LGBTIQ rimanessero problematiche in Brasile, le COI pertinenti non dimostravano che la violenza e la discriminazione di natura omofobica nel paese fossero sistematiche, né che ogni persona appartenente alla comunità LGBTIQ corresse un rischio di persecuzione unicamente in ragione del suo orientamento sessuale.

Anche il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, nella causa [*richiedente contro segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza*](#) (giugno 2024), ha evidenziato la pertinenza delle COI per la valutazione delle domande di asilo, constatando che, sebbene le donne transgender in Colombia affrontassero notevoli difficoltà, non erano soggette a persecuzione sistematica. Il Consiglio ha osservato che il quadro giuridico progressista della Colombia riconosceva diritti alla comunità LGBTIQ, comprese le persone transgender, e ha evidenziato l'importanza di una valutazione individuale approfondita, coniugata con un attento esame delle informazioni disponibili sui paesi, ai fini di un'adeguata valutazione di tali domande.

Le COI costituiscono un elemento essenziale per valutare la persecuzione sia di richiedenti LGBTIQ che di persone percepite come tali, anche se si identificano come eterosessuali. L'Alta Corte d'Irlanda ha esaminato tale questione in una causa riguardante un richiedente nigeriano che aveva denunciato persecuzione da parte di vicini omofobi, i quali avevano preso di mira lui e i suoi coinquilini sulla base dell'assunto che fossero omosessuali ([*O contro*](#)

ministero per la Giustizia e le pari opportunità et al., novembre 2019). La Corte ha rilevato che l'IPAT aveva valutato in modo erroneo le informazioni sul paese di origine, evidenziando che, secondo le COI aggiornate, il rischio di persecuzione in Nigeria riguardava non soltanto le persone che si identificavano come omosessuali, ma anche quelle percepite come tali, data la diffusa omofobia nel paese. L'Alta Corte ha annullato la decisione, ritenendo errata l'affermazione dell'IPAT secondo cui «tutte le COI presentate si riferivano ai problemi affrontati dalle persone omosessuali in Nigeria», poiché le COI evidenziavano altresì i rischi cui erano esposti in Nigeria uomini e donne percepiti, a torto o a ragione, come omosessuali. L'Alta Corte ha affermato che «un accertamento negativo in materia di credibilità deve fondarsi su elementi di prova; la congettura (a differenza dell'inferenza) è priva di valore giuridico; deve esistere un nesso logico tra i fatti accertati e la decisione adottata; e anche le inferenze devono essere ragionevolmente tratte».

Le relazioni COI dell'EUAA hanno avuto un ruolo di primo piano nella valutazione delle domande di asilo dei richiedenti LGBTIQ, come dimostrato dalla Corte amministrativa federale in Austria nella causa richiedente contro Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo (BFA), del maggio 2023. La Corte ha annullato una decisione negativa e ha riconosciuto la protezione di rifugiato a un cittadino afghano che aveva fatto domanda di protezione internazionale in ragione del fatto che il suo orientamento sessuale non sarebbe stato tollerato in Afghanistan. La Corte ha consultato le relazioni COI, compresa la relazione COI Focus Report on Afghanistan dell'EUAA (Afghanistan: notizie sul paese), del gennaio 2022, concludendo che in Afghanistan la comunità LGBTIQ era già esposta a gravi forme di violenza sociale prima della presa di potere dei Talebani e che erano state segnalate esecuzioni sommarie, aggressioni fisiche e violenze sessuali. Per ulteriori informazioni più aggiornate, cfr. COI Report – Afghanistan: Country Focus (Relazione COI – Afghanistan: notizie sul paese), del novembre 2024.

4.6. Standard probatorio per i richiedenti SOGIESC

Per valutare i rischi che i richiedenti LGBTIQ possono correre nel loro paese di origine, gli organi giurisdizionali europei e nazionali applicano il criterio del «grado ragionevole di probabilità», inferiore rispetto ai livelli di «certezza», «probabilità significativa» o «al di là di ogni ragionevole dubbio», ma superiore rispetto a quelli della «semplice eventualità» o della «semplice possibilità» (cfr. Practical Guide on Evidence and Risk Assessment) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio) dell'EUAA. I giudici tengono conto delle particolari difficoltà legate alla dimostrazione della persecuzione per motivi SOGIESC e riconoscono che il timore di persecuzione può essere fondato anche se episodi specifici non sono pienamente documentati, purché il resoconto del richiedente risulti coerente, credibile e compatibile con le COI disponibili.

In Belgio il CALL ha sottolineato che l'orientamento omosessuale non deve essere provato con certezza, essendo sufficiente che appaia plausibile (X contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi (CGRS), aprile 2023). La Corte suprema amministrativa in Slovacchia ha stabilito che sentimenti soggettivi di rifiuto ed episodi spiacevoli di discriminazione in determinati ambiti della vita a causa dell'omosessualità non costituiscono atti di persecuzione tali da giustificare il riconoscimento dell'asilo (richiedente contro ministero dell'Interno, dipartimento Migrazione, luglio 2024). La Corte ha ritenuto soddisfatto il primo prerequisito per il riconoscimento dell'asilo, ossia l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma ha osservato che tale elemento non era di per sé sufficiente a giustificare lo status di rifugiato se la seconda condizione, vale a dire il fondato timore di persecuzione a causa di tale appartenenza, non era dimostrata. La Corte ha valutato le affermazioni del richiedente rispetto

alle informazioni sul paese di origine. Ha rilevato che il richiedente non aveva mai incontrato difficoltà nell'ottenere un impiego e ha dichiarato che gli episodi spiacevoli descritti potevano rappresentare sentimenti soggettivi di rifiuto a causa del suo orientamento sessuale, ma non costituivano un'interferenza con la sua libertà tale da giustificare il riconoscimento dell'asilo.

I giudici nazionali hanno inoltre sottolineato l'importanza della coerenza delle dichiarazioni rese dal richiedente nel corso dell'intera procedura, considerandola un indicatore chiave di credibilità, come evidenziato dalla Corte suprema amministrativa in Finlandia ([A contro Servizio finlandese per l'immigrazione](#), agosto 2019). La Corte ha osservato che le dichiarazioni coerenti della richiedente durante il colloquio per l'asilo, l'audizione orale e il ricorso dinanzi alla Corte, comprese le reiterate affermazioni circa la sua relazione e la sua autoidentificazione come persona di genere femminile, erano corroborate da referti medici. La Corte ha considerato tale coerenza un significativo indicatore di credibilità e ha pertanto concluso che la richiedente aveva un motivo legittimo per temere di essere perseguitata nel paese di origine a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

4.7. Onere della prova nella valutazione delle domande di asilo LGBTIQ

Lo status di rifugiato è stato riconosciuto ai richiedenti sulla base della semplice identificazione come membri della comunità LGBTIQ, ritenuta sufficiente a dimostrare un rischio fondato di persecuzione nel paese di origine. In Belgio, il CALL ha riconosciuto la protezione di rifugiato a un cittadino togolese, ritenendo che il suo orientamento sessuale fosse di per sé sufficiente a stabilire un rischio di persecuzione, a prescindere dalla valutazione della credibilità della sua esperienza omosessuale in Togo, in considerazione del contesto giuridico repressivo e del clima sociale ostile nei confronti della comunità LGBTIQ nel paese di origine ([richiedente contro Stato belga rappresentato dal segretario di Stato per l'asilo e la migrazione](#), gennaio 2025). Analogamente, il CALL ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino iracheno, considerando che le violenze subite dalle persone LGBTIQ in Iraq costituivano atti di persecuzione e che qualsiasi persona che si identificasse come LGBTIQ poteva avere un fondato timore di essere perseguitata semplicemente sulla base della sua identità, senza la necessità di dimostrare un rischio individualizzato ([X contro commissario generale per i rifugiati e gli apolidi \(CGRS\)](#), ottobre 2024).

La Corte suprema dell'Estonia ha osservato che l'onere di determinare i fatti pertinenti era in capo all'autorità amministrativa e che la credibilità di un richiedente LGBTIQ non poteva essere messa in discussione per il solo fatto che non aveva fornito precisazioni in assenza di una richiesta dell'autorità competente in tal senso ([Forze di polizia e guardia di frontiera contro X](#), maggio 2020).

Inoltre, in Italia la Corte suprema di cassazione ha sottolineato il dovere del giudice di disporre d'ufficio gli accertamenti integrativi ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del resoconto di un richiedente LGBTIQ e della documentazione di accompagnamento, qualora sussistano dubbi in merito all'orientamento omosessuale del richiedente o all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno della domanda ([richiedente contro ministero dell'Interno](#), luglio 2020).



5. Esigenze e garanzie procedurali specifiche per i richiedenti LGBTIQ

I richiedenti LGBTIQ possono presentare particolari vulnerabilità che richiedono garanzie procedurali specifiche per assicurare una valutazione equa delle loro domande. Fattori quali stereotipi, preconcetti, traumi, paura o sfiducia possono influenzare il modo in cui i richiedenti si presentano e il modo in cui sono percepiti dagli addetti alla registrazione o dai funzionari esaminatori. In tali casi, si ritiene particolarmente importante promuovere un clima di fiducia durante l'intero processo di asilo (cfr. [Practical Guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Examination procedure](#) (Guida pratica sui richiedenti con orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali diversi – Procedura d'esame) dell'EUAA, 15 novembre 2024). Qualora non si forniscano tempo sufficiente e un'assistenza personalizzata, non si valutino le esigenze particolari o si trascurino elementi chiave delle COI, possono insorgere violazioni procedurali. I giudici possono annullare le decisioni qualora tali carenze diano luogo a decisioni inique, insufficientemente motivate e tali da compromettere i diritti del richiedente (¹³). Inoltre, sono state riscontrate violazioni procedurali anche in casi in cui non era stata prevista un'audizione orale in cui il richiedente potesse chiarire le informazioni e consentire un esame più approfondito dell'asserito orientamento sessuale o in cui non erano state garantite procedure sensibili alle specificità di genere nella fase di ricorso.

La mancata considerazione di esigenze procedurali specifiche per richiedenti transgender è stata esaminata dalla Corte amministrativa di Tallinn in Estonia, la quale ha osservato che la compilazione di una dichiarazione di vulnerabilità, di per sé, poteva non essere sufficiente per valutare le esigenze procedurali specifiche di una persona LGBTIQ con diagnosi di depressione ([X contro Forze di polizia e guardia di frontiera \(PBGB\)](#), giugno 2023). La stessa Corte in Estonia ha rilevato che la natura sistematica delle violazioni procedurali commesse dal PBGB in un caso riguardante un cittadino russo transgender, con diagnosi di autismo e disturbo da deficit d'attenzione e iperattività, giustificava l'annullamento della decisione ([X contro Forze di polizia e guardia di frontiera](#), maggio 2023). La Corte ha osservato che il PBGB non aveva effettuato una valutazione adeguata delle esigenze specifiche del richiedente, né gli aveva fornito il sostegno necessario durante il procedimento; aveva violato i suoi diritti all'informazione, alla rappresentanza e a essere ascoltato; aveva agito in contrasto con il principio di buona amministrazione; e non aveva tratto conclusioni logiche dalle informazioni sul paese di origine utilizzate, avendo esaminato ogni circostanza pertinente separatamente, anziché in modo cumulativo, ed essendosi concentrato sul periodo anteriore alla partenza del richiedente dalla Russia anziché sui rischi cui sarebbe stato esposto in caso di ritorno.

La Corte distrettuale dell'Aia ha affrontato la questione relativa alle esigenze e alle garanzie procedurali specifiche dei richiedenti LGBTIQ in due cause, disponendo una nuova valutazione di entrambe le domande di asilo e rilevando che il ministro non aveva adeguatamente valutato la necessità di fornire tali garanzie. Nella causa [richiedente contro Il ministro dell'Asilo e della migrazione](#) (settembre 2024), la Corte ha ritenuto che il ministro non avesse spiegato chiaramente in che modo erano stati considerati, nella valutazione della credibilità, il trattamento medico e le condizioni psicologiche del richiedente. Ha inoltre rilevato l'assenza di un interprete che conoscesse il dialetto specifico del richiedente, circostanza che aveva potuto ostacolare la sua capacità di esprimere il suo orientamento

sessuale. La Corte ha altresì osservato che non era stata accolta la domanda del richiedente di essere ascoltato in un «contesto femminile», limitando potenzialmente la sua possibilità di parlare apertamente delle sue esperienze. La Corte ha evidenziato che, nella valutazione, si sarebbe dovuto tenere conto dell'età del richiedente durante il suo sviluppo sessuale, in particolare del fatto che era minorenne. Infine, la Corte ha considerato che non era stato attribuito un peso sufficiente alle dichiarazioni di terzi a sostegno dell'orientamento sessuale del richiedente. Allo stesso tempo, nella causa [richiedente contro Il ministro dell'Asilo e della migrazione](#) (luglio 2024), la Corte ha rilevato, in primo luogo, che il ministro non aveva valutato le esigenze del richiedente in materia di garanzie procedurali specifiche, pur in presenza di un passato segnato da abusi sessuali di lungo periodo e da problemi psicologici. Ha poi sottolineato che il ministro era tenuto, anche nella procedura di frontiera, a verificare la necessità di tali garanzie procedurali, concludendo che l'omessa applicazione delle stesse da parte del ministro aveva determinato una decisione iniqua e insufficientemente motivata. La Corte ha infine osservato che, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile garantire un sostegno adeguato nell'ambito della procedura accelerata di frontiera e che pertanto la domanda avrebbe dovuto essere esaminata nel quadro di una procedura più ordinaria di asilo, con più tempo e risorse per la valutazione.

Sottolineando l'obbligo dell'autorità competente di condurre le procedure di asilo in modo da consentire ai richiedenti di esercitare effettivamente i loro diritti, la Corte amministrativa della Slovenia ha annullato una decisione negativa riguardante un richiedente algerino, rilevando carenze procedurali nella valutazione del suo timore di persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale ([richiedente contro ministero dell'Interno](#), agosto 2021). La Corte ha ribadito che, sebbene il richiedente abbia il dovere di adoperarsi per fornire informazioni ed elementi di prova sufficienti, l'autorità competente ha l'obbligo di condurre la procedura in modo tale da permettere al richiedente di esercitare efficientemente i suoi diritti, anche nel colloquio personale.

L'organizzazione di audizioni orali riveste un'importanza essenziale per i richiedenti LGBTIQ, come evidenziato dalla Corte suprema dell'Estonia, la quale ha osservato che, nelle cause in materia di protezione internazionale, quando la decisione si fonda in larga misura sulla credibilità del richiedente e sulle spiegazioni fornite, il giudice dovrebbe tenere un'audizione, anche in considerazione del fatto che la credibilità delle dichiarazioni di una persona e la valutazione della loro attendibilità possono dipendere non solo dal contenuto delle stesse, ma anche dal comportamento della persona nel renderle ([Forze di polizia e guardia di frontiera contro X](#), maggio 2020). Analogamente, la Corte amministrativa suprema della Finlandia ha pronunciato due sentenze concernenti la necessità di un'audizione orale per i richiedenti che domandano il riconoscimento della protezione internazionale per motivi legati all'orientamento sessuale. La Corte ha sottolineato che tali audizioni consentono un accertamento più approfondito dell'orientamento sessuale dichiarato dal richiedente e una valutazione della sua credibilità ([A contro Servizio finlandese per l'immigrazione](#), giugno 2018). In particolare, ha rilevato che, nella valutazione della credibilità dell'orientamento sessuale di una persona, le dichiarazioni personali del richiedente costituiscono la principale, e di norma l'unica, forma di prova disponibile ([A contro Servizio finlandese per l'immigrazione](#), luglio 2017). Pertanto, il giudice dovrebbe tenere un'audizione orale al fine di chiarire le informazioni relative all'identità sessuale del richiedente, alle modalità con cui la persona ha sollevato tale questione nel paese di origine e alle ripercussioni che la persona può aver subito di conseguenza.

Ulteriori garanzie procedurali, come l'obbligo di assicurare procedure sensibili alle specificità di genere quando la domanda di un richiedente asilo riguarda violazioni

dell'autodeterminazione sessuale, sono state evidenziate dalla Corte costituzionale austriaca ([richiedente contro Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo](#), giugno 2025). La Corte ha dichiarato che l'omissione, da parte di un organo di grado inferiore, di assegnare, su richiesta del richiedente, un giudice e un interprete di genere femminile in una causa riguardante l'autodeterminazione sessuale costituiva una violazione del diritto costituzionalmente garantito a un processo dinanzi a un giudice naturale. La Corte costituzionale ha precisato che, qualora il timore di persecuzione di un richiedente sia fondato su atti lesivi della sua autodeterminazione sessuale, il richiedente dovrebbe essere interrogato o ascoltato da un giudice del medesimo sesso, salvo che non abbia espressamente richiesto il contrario.



6. Concetto di paesi di origine sicuri applicato ai richiedenti LGBTIQ

Un aspetto essenziale del CEAS con implicazioni significative per i richiedenti LGBTIQ riguarda il concetto di paese di origine sicuro. Tale nozione, descritta nella direttiva sulle procedure di asilo (rifusione), si fonda sull'assunto che determinati paesi possano essere designati, in circostanze specifiche, come generalmente sicuri per i loro cittadini o per le persone apolidi che vi dimoravano abitualmente, nel senso che non vi si rilevano, generalmente e costantemente, persecuzioni ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione), né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sulla base della sua precedente pronuncia nella causa [CV](#) (C-406/22, 4 ottobre 2024), la CGUE ha reso una sentenza molto attesa in due procedimenti italiani concernenti l'interpretazione del concetto di «paesi di origine sicuri» ai sensi del diritto dell'UE ([LC/Alace](#) e [CP/Canelli](#) contro [Commissione territoriale di Roma](#), cause riunite C-758/24 e C-759/24, 1º agosto 2025). La questione sottoposta all'interpretazione della CGUE riguardava la possibilità di prevedere eccezioni per determinate categorie di persone (ad esempio persone LGBTIQ) in sede di designazione di un paese di origine come sicuro. La CGUE ha dichiarato che tale possibilità non è ammessa ai sensi della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione). La sentenza ha già prodotto effetti a livello nazionale: i Paesi Bassi hanno annunciato che, a seguito della pronuncia, ridurranno l'elenco dei paesi di origine sicuri, eliminando Armenia, Brasile, Ghana, Giamaica, Marocco, Senegal, Serbia e Tunisia, con la conseguenza che le domande non potranno più essere dichiarate manifestamente infondate in ragione della provenienza da un paese di origine sicuro (¹⁴). È degno di nota che, al momento della sentenza, in attesa di modifiche legislative, sette paesi dell'UE+ che utilizzano elenchi nazionali di paesi di origine sicuri prevedono eccezioni per determinate aree geografiche o profili specifici di richiedenti asilo all'interno di un paese di origine. Maggiori informazioni sono disponibili nel documento [Overview of the Implementation of Safe Country Concepts](#) (Panoramica sull'attuazione dei concetti di paese sicuro) dell'EUAA, pubblicato il 24 luglio 2025. La sentenza è in contrasto con il patto sulla migrazione e l'asilo, in particolare con l'articolo 61 del regolamento sulle procedure di asilo, che prevede esplicitamente eccezioni sia per gruppi che per territori, riconoscendo che, in molti paesi considerati «paesi di origine sicuri», taluni gruppi di persone, come le persone LGBTIQ, possono comunque essere esposti a persecuzioni o maltrattamenti.

Per maggiori informazioni sui paesi sicuri, si rimanda alla relazione dell'EUAA [Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure](#) (Applicazione del concetto di paesi sicuri nella procedura di asilo), del 7 dicembre 2022, e all'aggiornamento situazionale dell'EUAA sulla [Overview of the Implementation of Safe Country Concepts](#) (Panoramica sull'attuazione

dei concetti di paese sicuro), del 24 luglio 2025. Inoltre, la piattaforma dell'EUAA [Who is Who in International Protection](#) (Chi è chi nella protezione internazionale) presenta in forma interattiva tutti i paesi UE+ che applicano il concetto di paesi sicuri nella procedura di asilo, con informazioni sulle autorità competenti e sugli elenchi nazionali dei paesi sicuri.



7. Minori e interesse superiore del minore nei casi SOGIESC

L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva sulle procedure di asilo stabilisce che «l'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale [per gli] Stati membri» (¹⁵). L'articolo 22 del regolamento sulle procedure di asilo si basa sull'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva sulle procedure di asilo, sostituendo il riferimento agli Stati membri con quello alle autorità competenti. Questo concetto trova applicazione anche nei casi riguardanti minori LGBTQI o figli minorenni di richiedenti LGBTQI. I minori che si identificano come LGBTQI possono subire persecuzioni nei loro paesi di origine a causa di criminalizzazione, discriminazione sociale o violenza. Anche i minori che non appartengono alla comunità LGBTQI possono correre rischi in ragione della loro associazione con un genitore o tutore LGBTQI; pertanto, le autorità dovrebbero valutare in che modo la persecuzione subita dal genitore incida sul benessere del minore.

La valutazione della credibilità costituisce un elemento essenziale nell'esame delle domande di asilo presentate da minori, come evidenziato dalla Corte dell'Aia nella causa [richiedente contro segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza](#) (novembre 2022). La Corte ha riscontrato una mancanza di credibilità nel caso di un minore iraniano, concludendo che il richiedente, prossimo ai 18 anni di età al momento del colloquio, era sufficientemente maturo per avere una rappresentazione coerente dei fatti, ma non aveva risposto alle domande né fornito informazioni sufficienti.

Inoltre, il CALL belga ha sottolineato che, oltre a considerare l'interesse superiore del minore, le autorità competenti devono condurre una valutazione familiare approfondita al momento di determinare in che modo l'orientamento sessuale del minore possa incidere sul suo reinserimento nel paese di origine. In tale contesto, il CALL ha rilevato, nella causa [richiedente contro Stato belga \(rappresentato dal segretario di Stato per l'asilo e la migrazione\)](#), del febbraio 2022, che le vulnerabilità del minore non erano state adeguatamente considerate e che la valutazione familiare condotta dall'autorità competente era insufficiente. Il CALL ha inoltre precisato che le autorità devono tenere conto dei pareri di tutti i membri del nucleo familiare che possano incidere sul reinserimento del minore nel paese di origine, nonché delle COI pertinenti.

Anche i figli di coppie LGBTQI possono essere colpiti dalla persecuzione dei loro genitori, come dimostrato dalla decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC) nella causa [A.B. contro Finlandia](#) (febbraio 2021). L'UNCRC ha ritenuto che la Finlandia non avesse considerato l'interesse superiore del figlio minorenne di una coppia lesbica nel respingere la sua domanda di asilo, né lo avesse protetto dal rischio reale di subire danni irreparabili in una situazione in cui la famiglia non aveva altra scelta se non quella di ritornare in Russia. L'UNCRC ha inoltre osservato che, nell'adottare la decisione impugnata, le autorità finlandesi non avevano tenuto conto della giovane età del richiedente né delle conseguenze permanenti che le molestie e la stigmatizzazione dovute all'orientamento sessuale della madre avrebbero avuto su di lui. Il governo finlandese è stato

pertanto invitato ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire future violazioni analoghe, in particolare assicurando che la preminenza dell'interesse superiore del minore sia effettivamente e sistematicamente considerata nella procedura di asilo e che i minori siano sistematicamente ascoltati.



8. Condizioni di accoglienza specifiche per i richiedenti LGBTIQ

I richiedenti LGBTIQ possono avere esigenze di accoglienza specifiche, che dovrebbero essere individuate e adeguatamente soddisfatte dalle autorità competenti. Pertanto, dovrebbero essere ideate, pianificate e attuate misure specifiche a sostegno delle persone SOGIESC e gli Stati membri dell'UE+ dovrebbero fornire un sistema di accoglienza sicuro e inclusivo per tali persone. Per ulteriori informazioni, cfr. [Practical Guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics — Reception](#) (Guida pratica sui richiedenti con orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteristiche sessuali diversi – Accoglienza) dell'EUAA (15 novembre 2025)

L'articolo 21 della direttiva sulle condizioni di accoglienza del 2013 non include i richiedenti LGBTIQ nell'elenco (non esaustivo) dei richiedenti vulnerabili. Allo stesso tempo, l'articolo 24 della nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza, che rispecchia l'articolo 21, impone agli Stati membri di tenere conto del fatto che alcune categorie di richiedenti hanno maggiori possibilità di presentare esigenze di accoglienza specifiche. Le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali sono esplicitamente menzionate tra tali gruppi vulnerabili.

Un esempio significativo è rappresentato dalla decisione del Tribunale del lavoro di Bruxelles nella causa [richiedente contro Fedasif](#) (agosto 2022), con la quale è stato disposto che un richiedente, considerato particolarmente vulnerabile a causa del suo orientamento sessuale e delle molteplici esperienze traumatiche subite, fosse collocato in una struttura di accoglienza adeguata di dimensioni medio-piccole. Il Tribunale ha rilevato che il richiedente correva il rischio di trovarsi senza dimora a causa delle sue esperienze nei centri di accoglienza e ha sottolineato la necessità di assicurare che potesse condurre una vita conforme alla dignità umana.



9. Diritto alla vita familiare delle coppie dello stesso sesso

Il diritto alla vita familiare è sancito dall'articolo 8 della CEDU, dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva sul ricongiungimento familiare consente il ricongiungimento di partner registrati e persone con relazioni durature, comprese le coppie dello stesso sesso anche se non esplicitamente menzionate, a condizione che la relazione sia debitamente comprovata e riconosciuta dallo Stato ospitante.

Per quanto riguarda il ricongiungimento dei partner registrati e delle persone in relazionistabili, il Comitato per i ricorsi in materia di immigrazione dell'Islanda ha riconosciuto come rifugiato, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, della legge sugli stranieri, un richiedente LGBTIQ peruviano, in quanto il suo partner aveva già ottenuto lo status di rifugiato nel paese

([richiedente contro direzione per l'Immigrazione](#), novembre 2022). Il Comitato ha rilevato che non sarebbe stato possibile per il richiedente e il suo partner contrarre matrimonio ed esercitare il diritto alla vita familiare né in Perù né in Venezuela.



10. Conseguenze di un eventuale ritorno nel paese di origine per i richiedenti LGBTIQ

Il ritorno dei richiedenti LGBTIQ nel paese di origine può portare a gravi violazioni dei loro diritti fondamentali e può costituire una violazione dell'articolo 3 della CEDU nonché del principio di non respingimento. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) si è pronunciata in diverse cause relative ad affermazioni secondo le quali richiedenti LGBTIQ, o i loro familiari, ai quali era stato negato il riconoscimento dell'asilo sarebbero stati soggetti a maltrattamenti in caso di espulsione verso il paese di origine.

La necessità di procedere a una nuova valutazione del rischio di maltrattamenti alla luce dell'orientamento sessuale del richiedente è stata sottolineata dalla Corte EDU nella causa [M.I. contro Svizzera](#) (novembre 2024), nella quale la Corte ha ritenuto che l'espulsione di un cittadino iraniano avrebbe costituito una violazione dell'articolo 3 della CEDU. La Corte ha osservato che le autorità svizzere non avevano svolto un'adeguata indagine sul rischio di maltrattamenti cui il richiedente sarebbe stato esposto in Iran in quanto uomo omosessuale, né sulla disponibilità di una protezione da parte dello Stato contro maltrattamenti a opera di soggetti non statali. Pur non mettendo in discussione la valutazione di credibilità della domanda di asilo sulla base del rischio di persecuzione per motivi legati all'orientamento sessuale, la Corte ha rilevato che i maltrattamenti possono essere inflitti anche da soggetti non statali diversi dai membri della famiglia. Pertanto, la Corte ha posto in dubbio la capacità e la volontà delle autorità statali iraniane di offrire al richiedente una protezione adeguata e ha considerato che le autorità svizzere non avevano approfondito sufficientemente tale aspetto pertinente.

La Corte EDU ha ribadito l'importanza di una nuova valutazione dei rischi prima dell'espulsione di un richiedente anche in una causa riguardante un richiedente omosessuale proveniente dal Gambia ([B e C contro Svizzera](#), novembre 2020). La Corte ha osservato che gli atti omosessuali sono penalmente sanzionati in Gambia, ma che di per sé l'esistenza di disposizioni penali nel paese di origine non rende l'allontanamento automaticamente contrario all'articolo 3 della Convenzione. Secondo la Corte, l'elemento determinante è la concreta applicazione di tali disposizioni, che nel caso del Gambia non risultava comprovata. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l'assenza di segnalazioni di singoli atti da parte di funzionari disonesti poteva essere dovuta alla sotto-denuncia dei casi e al timore di discriminazioni da parte dello Stato, aggiungendo che dalle informazioni disponibili risultavano un'omofobia e una discriminazione diffuse nei confronti delle persone LGBTIQ da parte di attori non statali. Inoltre, la Corte ha riscontrato che le autorità svizzere non avevano analizzato adeguatamente la disponibilità di protezione statale e che vi erano indicazioni di una mancanza di volontà da parte delle autorità di offrire tale protezione. Pertanto, la Corte ha concluso che l'espulsione del richiedente verso il Gambia, senza una nuova valutazione dei rischi, avrebbe costituito una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

In senso contrario rispetto alle precedenti pronunce, nella causa [M.E. contro Svezia](#) (aprile 2015), la Corte EDU ha stabilito, con sei voti contro uno, che l'esecuzione di un ordine di espulsione verso la Libia nei confronti di un richiedente omosessuale non avrebbe comportato

una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha considerato che non vi erano motivi sostanziali per ritenere che il richiedente sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti in ragione del suo orientamento sessuale qualora fosse stato rimpatriato per presentare domanda di ricongiungimento familiare dalla Libia.

Anche i giudici nazionali si sono pronunciati in diverse occasioni sul rischio di maltrattamenti cui sono esposti i richiedenti LGBTIQ in caso di ritorno nel paese di origine, rilevando che tali trattamenti possono essere inflitti da soggetti sia statali che di altro tipo e che costituirebbero una violazione del principio di non respingimento. Tale rischio è stato evidenziato, tra gli altri, dalla Corte amministrativa della Lettonia, che ha annullato un ordine di espulsione nei confronti di un richiedente omosessuale iracheno, la cui seconda domanda reiterata era stata accolta per l'esame nel merito ([richiedente contro Ufficio per la cittadinanza e gli affari migratori](#), aprile 2023). Sulla base delle COI, la Corte ha ritenuto credibili le dichiarazioni del richiedente e ha concluso che sussisteva il rischio reale e oggettivo che fosse sottoposto ad atti contrari agli articoli 2 e 3 della CEDU in caso di allontanamento. Oltre ad annullare l'ordine di allontanamento, la Corte ha chiarito che l'allontanamento non può essere eseguito in presenza di domande reiterate di asilo ammesse all'esame nel merito. La Corte ha fatto riferimento ai documenti dell'EUAA [Judicial Analysis Evidence and Credibility Assessment in the context of the Common European Asylum System](#) (Valutazione delle prove e della credibilità dell'analisi giuridica nel contesto del sistema europeo comune di asilo), del 2018, [Country of Origin Information Report: Iraq, targeting individuals](#) (Relazione sulle informazioni sui paesi di origine – Iraq: persecuzione mirata di individui), del febbraio 2022 e [Relazione sull'asilo 2022](#), del 28 giugno 2022.

L'accesso alle cure mediche necessarie in caso di ritorno nel paese di origine e le condizioni psicologiche del richiedente sono fattori da considerare nella valutazione del rischio di maltrattamenti nel paese di origine, come affermato dalla Corte amministrativa di Colonia in Germania ([X contro Repubblica federale di Germania](#), febbraio 2022). Pur avendo il richiedente ritirato il ricorso, la Corte ha concluso che sarebbe stato esposto a un rischio concreto per la salute in caso di rimpatrio, compreso l'aggravamento del disturbo post-traumatico da stress e della grave depressione dovuti alla violenza subita in India. Il fatto di essere una persona transgender avrebbe inoltre ostacolato l'accesso alle cure mediche, in particolare ai trattamenti endocrinologici nell'ambito della terapia ormonale per rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte ha infine osservato che il reinserimento del richiedente nella famiglia o nella comunità Hijra non sarebbe stato sicuro, trattandosi dei contesti in cui aveva subito abusi sessuali e violenze sin dall'infanzia.



11. Altri aspetti pertinenti: la CGUE in merito alla rettifica di dati inesatti relativi all'identità di genere di un rifugiato

L'intersezione tra i diritti in materia di protezione dei dati personali, sanciti dall'articolo 16 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e i diritti fondamentali delle persone transgender nel contesto dell'asilo è stata recentemente sottoposta all'attenzione della CGUE nella causa [VP contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság](#) (C-247/23, 13 marzo 2025), riguardante una persona di cittadinanza iraniana che aveva ottenuto lo status di rifugiato in Ungheria a causa di persecuzione basata sull'identità transgender. La CGUE ha stabilito che le persone possono essere tenute a fornire elementi di prova ragionevoli per esercitare il proprio diritto di rettifica dei dati personali relativi all'identità di genere, ai sensi dell'articolo 16 del GDPR ; tuttavia, gli Stati membri non possono imporre l'obbligo amministrativo di

dimostrare un intervento chirurgico di rettificazione di attribuzione di sesso per l'esercizio di tale diritto. La Corte ha inoltre sottolineato che, in applicazione del principio di esattezza dei dati personali, le autorità avrebbero dovuto registrare, già al momento dell'iscrizione nel registro dell'asilo, l'identità di genere corretta del richiedente e non l'identità di genere assegnata alla nascita. Di conseguenza, la normativa nazionale non può ostacolare l'esercizio del diritto alla rettifica dei dati personali.

Per informazioni sugli sviluppi della legislazione, delle politiche e delle pratiche relative ai richiedenti LGBTIQ, cfr. [Richiedenti LGBTIQ nei sistemi di asilo](#), scheda informativa n. 27.

Per ulteriori analisi, cfr. Asylum Report 2025: [Section 9. Safeguards for children and applicants with special needs | European Union Agency for Asylum](#) (Relazione sull'asilo 2025: sezione 9. Garanzie per i minori e i richiedenti con esigenze particolari | Agenzia dell'Unione europea per l'asilo).

Fonti

- (¹) Human Dignity Trust. (Data di consultazione: 4 settembre 2025). [Map of Jurisdictions that Criminalise LGBT People | Human Dignity Trust](#) (Mappa degli ordinamenti giuridici che criminalizzano le persone LGBT).
- (²) Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. (Luglio 2025). Overview of the Implementation of Safe Country Concepts (Panoramica dell'attuazione dei concetti di paese sicuro).
- (³) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), [LC \[Alace\] e CP \[Campelli\] contro Commissione territoriale di Roma](#), cause riunite C-758/24 e C-759/24, 1^o agosto 2025.
- (⁴) Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. (Novembre 2024). [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Cross-cutting elements](#) (Guida pratica sui richiedenti con orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali diversi – Elementi trasversali).
- (⁵) Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. (Novembre 2024). [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Cross-cutting elements](#) (Guida pratica sui richiedenti con orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali diversi – Elementi trasversali).
- (⁶) Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. (Novembre 2024). [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Cross-cutting elements](#) (Guida pratica sui richiedenti con orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali diversi – Elementi trasversali).
- (⁷) Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), [Minister voor Immigratie en Asiel contro X e Y e Z contro Minister voor Immigratie en Asiel](#), C-199/12, C-200/12, C-201/12, 7 novembre 2013.
- (⁸) Ilga World Database. (Data di consultazione: 8 luglio 2025). [Legal Frameworks | Criminalisation of consensual same-sex sexual acts](#) (Quadri giuridici | Criminalizzazione degli atti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso).
- (⁹) Human Dignity Trust. (Data di consultazione: 8 luglio 2025). [Map of Jurisdictions that Criminalise LGBT People | Human Dignity Trust](#) (Mappa degli ordinamenti giuridici che criminalizzano le persone LGBT).
- (¹⁰) Human Dignity Trust. (Data di consultazione: 8 luglio 2025). [Map of Jurisdictions that Criminalise LGBT People | Human Dignity Trust](#) (Mappa degli ordinamenti giuridici che criminalizzano le persone LGBT).
- (¹¹) Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. (17 febbraio 2023). [Judicial Analysis on Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System](#) (Analisi giuridica sulla valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo).
- (¹²) Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. (22 febbraio 2023). [COI Research Guide on LGBTIQ](#) (COI - Guida per la ricerca sulle persone LGBTIQ).
- (¹³) Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. (Novembre 2024). [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics - cross-cutting elements](#) (Guida pratica sui richiedenti con orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali diversi – Elementi trasversali).
- (¹⁴) Paesi Bassi, Servizio immigrazione e naturalizzazione. (5 agosto 2025). IB 2025/35 Sentenza della Corte di giustizia: esclusione dei paesi di origine sicuri dai gruppi – servizio Immigrazione e naturalizzazione.
- (¹⁵) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (26 giugno 2013). Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).